

Gazzetta ufficiale

L 355

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

56° anno
31 dicembre 2013

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento delegato (UE) n. 1421/2013 della Commissione, del 30 ottobre 2013, che modifica gli allegati I, II e IV del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate** 1
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 1422/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, recante pubblicazione, per il 2014, della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87** 16
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 1423/2013 della Commissione, del 20 dicembre 2013, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l'informativa sui requisiti di fondi propri degli enti ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾** 60

DECISIONI

2013/809/UE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 6 dicembre 2013, che stabilisce la posizione che l'Unione europea deve prendere nell'ambito della nona conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) con riguardo alla sicurezza alimentare, la gestione dei contingenti tariffari e il meccanismo di sorveglianza** 89

Prezzo: 4 EUR

(segue)

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Con la presente pubblicazione si chiude la serie L dell'anno 2013.

2013/810/UE:


- ★ **Decisione del Consiglio, del 16 dicembre 2013, relativa alla nomina di tre membri titolari belgi del Comitato delle regioni** 90

2013/811/UE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativa alla determinazione per il segretariato generale del Consiglio dell'autorità che ha il potere di nomina e dell'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione e che abroga la decisione 2011/444/UE** 91

Rettifiche

- ★ **Rettifica della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli (GU L 170 del 30.6.2009)** 92



II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1421/2013 DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 2013

che modifica gli allegati I, II e IV del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate

LA COMMISSIONE EUROPEA,

meno sviluppato. L'elenco dei paesi beneficiari EBA figura nell'allegato IV di tale regolamento.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, l'articolo 5, paragrafo 3, e l'articolo 17, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 3 del regolamento EU n. 978/2012 stabilisce che l'elenco di paesi ammissibili va modificato per tenere conto dei cambiamenti nello stato internazionale o nella classificazione dei paesi. L'elenco dei paesi ammissibili figura nell'allegato I di tale regolamento.

(2) L'articolo 4 del regolamento (UE) n. 978/2012 stabilisce i criteri per la concessione delle preferenze tariffarie previste dal regime generale del sistema di preferenze generalizzate (SPG). In base a detti criteri un paese che è stato classificato dalla Banca mondiale come paese a reddito alto o medio-alto nel corso di tre anni consecutivi non può beneficiare di tali preferenze. L'elenco dei paesi beneficiari del regime generale dell'SPG figura nell'allegato II di tale regolamento.

(3) L'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 978/2012 stabilisce che un paese beneficia delle preferenze tariffarie nell'ambito del regime speciale per i paesi meno sviluppati (EBA) se è definito dall'ONU come paese

(4) La Repubblica di Croazia (nel seguito «Croazia») è divenuta membro dell'Unione europea il 1° luglio 2013. La Croazia va pertanto depennata dall'allegato I.

(5) La Repubblica del Sud Sudan (nel seguito il «Sud Sudan») è divenuta uno Stato indipendente. Il 14 luglio 2011 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione A/RES/65/308 che riconosce il Sud Sudan come membro delle Nazioni Unite. Il 18 dicembre 2012, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione A/RES/67/136 con la quale il Sud Sudan è stato aggiunto all'elenco dei paesi meno sviluppati. Il Sud Sudan va pertanto incluso negli allegati I, II e IV.

(6) Il regolamento (UE) n. 607/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, che abroga il regolamento (CE) n. 552/97 del Consiglio che revoca temporaneamente l'accesso alle preferenze tariffarie generalizzate per il Myanmar/Birmania ⁽²⁾ ha abrogato la revoca temporanea dell'accesso del Myanmar/Birmania al sistema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG). Il Myanmar/Birmania va pertanto depennato dalla tabella di cui all'allegato I che elenca i «Paesi beneficiari del sistema di cui all'articolo 3, per i quali il sistema è stato temporaneamente revocato per tutti o per alcuni prodotti originari di tali paesi», dalla tabella di cui all'allegato II che elenca i «Paesi beneficiari del regime generale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), per i quali tale regime è stato temporaneamente revocato per tutti o per alcuni prodotti originari di tali paesi» e dalla tabella di cui all'allegato IV che elenca i «Paesi beneficiari del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), per i quali tale regime è stato temporaneamente revocato per tutti o per alcuni prodotti originari di tali paesi».

⁽¹⁾ GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 181 del 29.6.2013, pag. 13.

- (7) La Repubblica popolare cinese (nel seguito «Cina»), la Repubblica dell'Ecuador (nel seguito «Ecuador»), la Repubblica delle Maldive (nel seguito «Maldive») e il Regno di Thailandia (nel seguito «Thailandia») sono stati classificati dalla Banca mondiale come paesi a reddito medio-alto nel 2011, 2012 e 2013. Cina, Ecuador, Maldive e Thailandia vanno di conseguenza depennati dall'allegato II a decorrere da un anno dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.
- (8) Il regolamento (UE) n. 1127/2010 della Commissione ⁽¹⁾ istituisce un periodo di transizione di tre anni per rimuovere le Maldive dal regime speciale per i paesi meno sviluppati «Tutto tranne le armi» (EBA) e stabilisce la cancellazione delle Maldive dall'elenco dei paesi beneficiari dell'EBA a partire dal 1° gennaio 2014. Le Maldive vanno pertanto depennate dall'allegato IV.
- (9) L'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento SPG fornisce ai paesi beneficiari dell'SPG e agli operatori economici il tempo di adattarsi correttamente al cambiamento di stato del paese in relazione al sistema. Detto periodo va

indicato per ciascun paese beneficiario dell'SPG interessato nel rispettivo allegato del regolamento (UE) n. 978/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 978/2012 è così modificato:

- 1) L'allegato I è sostituito dal testo riportato nell'allegato I del presente regolamento;
- 2) l'allegato II è sostituito dal testo riportato nell'allegato II del presente regolamento;
- 3) l'allegato IV è sostituito dal testo riportato nell'allegato III del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2013

Per la Commissione
Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1127/2010 della Commissione, del 3 dicembre 2010, che fissa un periodo transitorio per depennare la Repubblica delle Maldive dall'elenco dei paesi beneficiari del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati, come previsto dal regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 (GU L 318 del 4.12.2010, pag. 15).

ALLEGATO I

«ALLEGATO I

Paesi beneficiari ⁽¹⁾ del sistema di cui all'articolo 3

Colonna A: codice alfabetico secondo la nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero dell'Unione

Colonna B: nome

A	B
AE	Emirati arabi uniti
AF	Afghanistan
AG	Antigua e Barbuda
AL	Albania
AM	Armenia
AO	Angola
AR	Argentina
AZ	Azerbaigian
BA	Bosnia-Erzegovina
BB	Barbados
BD	Bangladesh
BF	Burkina Faso
BH	Bahrein
BI	Burundi
BJ	Benin
BN	Sultanato del Brunei Darussalam
BO	Bolivia
BR	Brasile
BS	Bahamas
BT	Bhutan
BW	Botswana
BY	Bielorussia
BZ	Belize

⁽¹⁾ L'elenco include paesi per i quali le preferenze possono essere state temporaneamente revocate o sospese. La Commissione o le competenti autorità del paese interessato potranno fornire un elenco aggiornato.

A	B
CD	Repubblica democratica del Congo
CF	Repubblica centrafricana
CG	Congo
CI	Costa d'Avorio
CK	Isole Cook
CL	Cile
CM	Camerun
CN	Repubblica popolare cinese
CO	Colombia
CR	Costa Rica
CU	Cuba
CV	Capo Verde
DJ	Gibuti
DM	Dominica
DO	Repubblica dominicana
DZ	Algeria
EC	Ecuador
EG	Egitto
ER	Eritrea
ET	Etiopia
FJ	Figi
FM	Stati federati di Micronesia
GA	Gabon
GD	Grenada
GE	Georgia
GH	Ghana
GM	Gambia
GN	Guinea

A	B
GQ	Guinea equatoriale
GT	Guatemala
GW	Guinea-Bissau
GY	Guyana
HK	Hong Kong
HN	Honduras
HT	Haiti
ID	Indonesia
IN	India
IQ	Iraq
IR	Iran
JM	Giamaica
JO	Giordania
KE	Kenya
KG	Repubblica del Kirghizistan
KH	Cambogia
KI	Kiribati
KM	Comore
KN	Saint Kitts e Nevis
KW	Kuwait
KZ	Kazakhstan
LA	Repubblica democratica popolare del Laos
LB	Libano
LC	Saint Lucia
LK	Sri Lanka
LR	Liberia
LS	Lesotho
LY	Libia

A	B
MA	Marocco
MD	Repubblica moldova
ME	Montenegro
MG	Madagascar
MH	Isole Marshall
MK	ex Repubblica iugoslava di Macedonia
ML	Mali
MM	Myanmar/Birmania
MN	Mongolia
MO	Macao
MR	Mauritania
MU	Maurizio
MV	Maldive
MW	Malawi
MX	Messico
MY	Malaysia
MZ	Mozambico
NA	Namibia
NE	Niger
NG	Nigeria
NI	Nicaragua
NP	Nepal
NR	Nauru
NU	Niue
OM	Oman
PA	Panama
PE	Perù
PG	Papua Nuova Guinea

A	B
PH	Filippine
PK	Pakistan
PW	Palau
PY	Paraguay
QA	Qatar
RU	Federazione russa
RW	Ruanda
SA	Arabia Saudita
SB	Isole Salomone
SC	Seychelles
SD	Sudan
SL	Sierra Leone
SN	Senegal
SO	Somalia
SR	Suriname
SS	Sud Sudan
ST	Sao Tomé e Principe
SV	El Salvador
SY	Repubblica araba siriana
SZ	Swaziland
TD	Ciad
TG	Togo
TH	Thailandia
TJ	Tagikistan
TL	Timor Leste
TM	Turkmenistan
TN	Tunisia
TO	Tonga

A	B
TT	Trinidad e Tobago
TV	Tuvalu
TZ	Tanzania
UA	Ucraina
UG	Uganda
UY	Uruguay
UZ	Uzbekistan
VC	Saint Vincent e Grenadine
VE	Venezuela
VN	Vietnam
VU	Vanuatu
WS	Samoa
XK	Kosovo ⁽¹⁾
XS	Serbia
YE	Yemen
ZA	Sud Africa
ZM	Zambia
ZW	Zimbabwe

⁽¹⁾ Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con il parere della Corte Internazionale di Giustizia sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

Paesi beneficiari del sistema di cui all'articolo 3, per i quali il sistema è stato temporaneamente revocato per tutti o per alcuni prodotti originari di tali paesi

Colonna A: codice alfabetico secondo la nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero dell'Unione

Colonna B: nome

A	B
BY	Bielorussia»

ALLEGATO II

«ALLEGATO II

Paesi beneficiari ⁽¹⁾ del regime generale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a

Colonna A: codice alfabetico secondo la nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero dell'Unione

Colonna B: nome

A	B
AF	Afghanistan
AM	Armenia
AO	Angola
BD	Bangladesh
BF	Burkina Faso
BI	Burundi
BJ	Benin
BO	Bolivia
BT	Bhutan
CD	Repubblica democratica del Congo
CF	Repubblica centrafricana
CG	Congo
CK	Isole Cook
CN	Repubblica popolare cinese (*)
CO	Colombia
CR	Costa Rica
CV	Capo Verde
DJ	Gibuti
EC	Ecuador (*)
ER	Eritrea
ET	Etiopia

(1) L'elenco include i paesi per i quali le preferenze possono essere state temporaneamente revocate o sospese. La Commissione o le competenti autorità del paese interessato potranno fornire un elenco aggiornato.

A	B
FM	Stati federati di Micronesia
GE	Georgia
GM	Gambia
GN	Guinea
GQ	Guinea equatoriale
GT	Guatemala
GW	Guinea-Bissau
HN	Honduras
HT	Haiti
ID	Indonesia
IN	India
IQ	Iraq
KG	Repubblica del Kirghizistan
KH	Cambogia
KI	Kiribati
KM	Comore
LA	Repubblica democratica popolare del Laos
LK	Sri Lanka
LR	Liberia
LS	Lesotho
MG	Madagascar
MH	Isole Marshall
ML	Mali
MM	Myanmar/Birmania
MN	Mongolia
MR	Mauritania
MV	Maldives (*)

A	B
MW	Malawi
MZ	Mozambico
NE	Niger
NG	Nigeria
NI	Nicaragua
NP	Nepal
NR	Nauru
NU	Niue
PA	Panama
PE	Perù
PH	Filippine
PK	Pakistan
PY	Paraguay
RW	Ruanda
SB	Isole Salomone
SD	Sudan
SL	Sierra Leone
SN	Senegal
SO	Somalia
SS	Sud Sudan
ST	Sao Tomé e Principe
SVF	El Salvador
SY	Repubblica araba siriana
TD	Ciad
TG	Togo
TH	Thailandia (*)
TJ	Tagikistan
TL	Timor Leste

A	B
TM	Turkmenistan
TO	Tonga
TV	Tuvalu
TZ	Tanzania
UA	Ucraina
UG	Uganda
UZ	Uzbekistan
VN	Vietnam
VU	Vanuatu
WS	Samoa
YE	Yemen
ZM	Zambia

(*) Tale paese beneficiario è escluso dall'elenco dei paesi beneficiari del SGP un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento

Paesi beneficiari del regime generale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a, per i quali tale regime è stato temporaneamente revocato per tutti o per alcuni prodotti originari di tali paesi

Colonna A: codice alfabetico secondo la nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero dell'Unione

Colonna B: nome

A	B»

ALLEGATO III

«ALLEGATO IV

Paesi beneficiari⁽¹⁾ del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c

Colonna A: codice alfabetico secondo la nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero dell'Unione

Colonna B: nome

A:	B:
AF	Afghanistan
AO	Angola
BD	Bangladesh
BF	Burkina Faso
BI	Burundi
BJ	Benin
BT	Bhutan
CD	Repubblica democratica del Congo
CF	Repubblica centrafricana
DJ	Gibuti
ER	Eritrea
ET	Etiopia
GM	Gambia
GN	Guinea
GQ	Guinea equatoriale
GW	Guinea-Bissau
HT	Haiti
KH	Cambogia
KI	Kiribati
KM	Comore

⁽¹⁾ L'elenco include paesi per i quali le preferenze possono essere state temporaneamente revocate o sospese. La Commissione o le competenti autorità del paese interessato potranno fornire un elenco aggiornato.

A:	B:
LA	Repubblica democratica popolare del Laos
LR	Liberia
LS	Lesotho
MG	Madagascar
ML	Mali
MM	Myanmar/Birmania
MR	Mauritania
MW	Malawi
MZ	Mozambico
NE	Niger
NP	Nepal
RW	Ruanda
SB	Isole Salomone
SD	Sudan
SL	Sierra Leone
SN	Senegal
SO	Somalia
SS	Sud Sudan
ST	Sao Tomé e Principe
TD	Ciad
TG	Togo
TL	Timor Leste
TV	Tuvalu
TZ	Repubblica unita della Tanzania
UG	Uganda
VU	Vanuatu
WS	Samoa
YE	Yemen
ZM	Zambia

Paesi beneficiari del regime generale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c, per i quali tale regime è stato temporaneamente revocato per tutti o per alcuni prodotti originari di tali paesi

Colonna A: codice alfabetico secondo la nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero dell'Unione

Colonna B: nome

A:	B:

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1422/2013 DELLA COMMISSIONE**del 18 dicembre 2013****recante pubblicazione, per il 2014, della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

*Articolo 1*visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

Il regolamento (CEE) n. 3846/87 è così modificato:

- 1) l'allegato I è sostituito dall'allegato I del presente regolamento;
- 2) l'allegato II è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

visto il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, del 17 dicembre 1987, che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, quarto comma,*Articolo 2*

considerando quanto segue:

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

È opportuno pubblicare la versione completa della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni applicabile a partire dal 1° gennaio 2014, quale risulta dalle disposizioni previste dai regolamenti relativi ai regimi di esportazione dei prodotti agricoli,

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014 e scade il 31 dicembre 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2013

*Per la Commissione**Il presidente*

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.⁽²⁾ GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.

ALLEGATO I

«ALLEGATO I

NOMENCLATURA DEI PRODOTTI AGRICOLI PER LE RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE

SOMMARIO

Settore	Pagina
1. Cereali, farine, semole e semolini di frumento o di segala	17
2. Riso e rotture di riso	19
3. Prodotti trasformati a base di cereali	21
4. Alimenti composti a base di cereali per l'alimentazione degli animali	26
5. Carni bovine	28
6. Carni suine	33
7. Carni di volatili	37
8. Uova	39
9. Latte e prodotti lattiero-caseari	41
10. Zucchero bianco e zucchero greggio come tali	55
11. Sciroppi ed altri prodotti del settore dello zucchero	56

1. Cereali, farine e semolini di frumento o di segala

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto
1001	Frumento (grano) e frumento segalato:	
	– Frumento (grano) duro:	
1001 11 00	-- destinato alla semina	1001 11 00 9000
1001 19 00	-- altri	1001 19 00 9000
	– altri:	
ex 1001 91	-- destinato alla semina:	
1001 91 20	--- Frumento (grano) tenero e frumento segalato	1001 91 20 9000
1001 91 90	--- altri	1001 91 90 9000
1001 99 00	-- altri	1001 99 00 9000
1002	Segala:	
1002 10 00	-- destinata alla semina	1002 10 00 9000
1002 10 00	-- altri	1002 90 00 9000
1003	Orzo:	
1003 10 00	– destinato alla semina	1003 10 00 9000
1003 90 00	– altri	1003 90 00 9000
1004	Avena:	
1004 10 00	– destinata alla semina	1004 10 00 9000

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto
1004 90 00	- altri	1004 90 00 9000
1005	Granturco:	
ex 1005 10	- destinato alla semina:	
1005 10 90	-- altri	1005 10 90 9000
1005 90 00	- altri	1005 90 00 9000
1007	Sorgo da granella:	
1007 10	- destinato alla semina:	
1007 10 10	-- ibrido	
1007 10 90	-- altri	1007 10 90 9000
1007 90 00	- altri	1007 90 00 9000
ex 1008	Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali:	
	- Miglio:	
1008 21 00	-- da semina	1008 21 00 9000
1008 29 00	-- altro	1008 29 00 9000
1101 00	Farine di frumento (grano) o di frumento segalato:	
	- di frumento (grano):	
1101 00 11	-- di frumento (grano duro)	1101 00 11 9000
1101 00 15	-- di frumento (grano) tenero e di spelta:	
	--- avente tenore in ceneri da 0 a 600 mg/100 g	1101 00 15 9100
	--- avente tenore in ceneri da 601 a 900 mg/100 g	1101 00 15 9130
	--- avente tenore in ceneri da 901 a 1 100 mg/100 g	1101 00 15 9150
	--- avente tenore in ceneri da 1 101 a 1 650 mg/100 g	1101 00 15 9170
	--- avente tenore in ceneri da 1 651 a 1 900 mg/100 g	1101 00 15 9180
	--- avente tenore in ceneri superiore a 1 900 mg/100 g	1101 00 15 9190
1101 00 90	- Frumento segalato	1101 00 90 9000
ex 1102	Farine di cereali diverse dal frumento (grano) o dal frumento segalato:	
	- altro:	
1102 90 70	-- Farina di segala:	
	--- avente tenore in ceneri da 0 a 1 400 mg/100 g	1102 90 70 9500
	--- avente tenore in ceneri da 1 401 a 2 000 mg/100 g	1102 90 70 9700
	--- avente tenore in ceneri superiore a 2 000 mg/100 g	1102 90 70 9900

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto
ex 1103	Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali:	
	– semole e semolini:	
1103 11	-- di frumento (grano):	
1103 11 10	--- di frumento (grano) duro:	
	---- avente tenore in ceneri da 0 a 1 300 mg/100 g:	
	----- Semolini con un tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,160 mm di meno di 10 % in peso	1103 11 10 9200
	----- altri	1103 11 10 9400
	---- aventi tenore in ceneri superiore a 1 300 mg/100 g	1103 11 10 9900
1103 11 90	--- di frumento (grano) tenero e di spelta:	
	---- avente tenore in ceneri da 0 a 600 mg/100 g	1103 11 90 9200
	---- avente tenore in ceneri superiore a 600 mg/100 g	1103 11 90 9800

2. Riso e rotture di riso

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto
ex 1006	Riso:	
1006 20	– Riso semigreggio (riso “cargo” o riso “bruno”):	
	-- surriscaldato (parboiled):	
1006 20 11	--- a grani tondi	1006 20 11 9000
1006 20 13	--- a grani medi	1006 20 13 9000
	--- a grani lunghi:	
1006 20 15	---- con un rapporto di lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3	1006 20 15 9000
1006 20 17	---- con un rapporto di lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3	1006 20 17 9000
	-- altro:	
1006 20 92	--- a grani tondi	1006 20 92 9000
1006 20 94	--- a grani medi	1006 20 94 9000
	--- a grani lunghi:	
1006 20 96	---- con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3	1006 20 96 9000
1006 20 98	---- con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3	1006 20 98 9000
1006 30	– Riso semilavorato o lavorato, anche lucidato o brillato:	
	-- Riso semilavorato:	
	--- surriscaldato (parboiled):	

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto
1006 30 21	---- a grani tondi	1006 30 21 9000
1006 30 23	---- a grani medi	1006 30 23 9000
	---- a grani lunghi:	
1006 30 25	----- con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3	1006 30 25 9000
1006 30 27	----- con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3	1006 30 27 9000
	--- altro:	
1006 30 42	---- a grani tondi	1006 30 42 9000
1006 30 44	---- a grani medi	1006 30 44 9000
	---- a grani lunghi:	
1006 30 46	----- con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3	1006 30 46 9000
1006 30 48	----- con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3	1006 30 48 9000
	-- Riso lavorato:	
	--- surriscaldato (parboiled):	
1006 30 61	---- a grani tondi:	
	----- in imballaggi immediati di contenuto netto pari o inferiore a 5 kg	1006 30 61 9100
	----- altri	1006 30 61 9900
1006 30 63	---- a grani medi:	
	----- in imballaggi immediati di contenuto netto pari o inferiore a 5 kg	1006 30 63 9100
	----- altri	1006 30 63 9900
	---- a grani lunghi:	
1006 30 65	----- con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3:	
	----- in imballaggi immediati di contenuto netto pari o inferiore a 5 kg	1006 30 65 9100
	----- altri	1006 30 65 9900
1006 30 67	----- con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3:	
	----- in imballaggi immediati di contenuto netto pari o inferiore a 5 kg	1006 30 67 9100
	----- altri	1006 30 67 9900
	--- altro:	
1006 30 92	---- a grani tondi:	
	----- in imballaggi immediati di contenuto netto pari o inferiore a 5 kg	1006 30 92 9100
	----- altri	1006 30 92 9900

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto
1006 30 94	----- a grani medi:	
	----- in imballaggi immediati di contenuto netto pari o inferiore a 5 kg	1006 30 94 9100
	----- altri	1006 30 94 9900
	----- a grani lunghi:	
1006 30 96	----- con un rapporto di lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3:	
	----- in imballaggi immediati di contenuto netto pari o inferiore a 5 kg	1006 30 96 9100
	----- altri	1006 30 96 9900
1006 30 98	----- con un rapporto di lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3:	
	----- in imballaggi immediati di contenuto netto pari o inferiore a 5 kg	1006 30 98 9100
	----- altri	1006 30 98 9900
1006 40 00	- Rotture di riso	1006 40 00 9000

3. Prodotti trasformati a base di cereali

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto
ex 1102	Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato:	
ex 1102 20	- Farina di granturco:	
ex 1102 20 10	-- avente tenore, in peso, di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %:	
	--- il cui tenore in materie grasse è inferiore o uguale a 1,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,8 % in peso ⁽²⁾	1102 20 10 9200
	--- il cui tenore in materie grasse è superiore a 1,3 % ma inferiore o uguale a 1,5 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1 % in peso ⁽²⁾	1102 20 10 9400
ex 1102 20 90	-- altre:	
	--- il cui tenore in materie grasse è superiore a 1,5 % ma inferiore o uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1 % in peso ⁽²⁾	1102 20 90 9200
ex 1102 90	- altre	
1102 90 10	-- di orzo:	
	--- il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,9 % in peso, ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,9 % in peso	1102 90 10 9100
	--- altre	1102 90 10 9900
ex 1102 90 30	-- di avena:	
	--- il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 2,3 % in peso, ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1,8 % in peso, il cui tenore in umidità è inferiore o uguale a 11 % ed in cui la perossidasi è praticamente resa inattiva	1102 90 30 9100
ex 1103	Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali:	
	- Semole e semolini:	
ex 1103 13	-- di granturco:	

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto
ex 1103 13 10	--- avente tenore di materie grasse non superiore a 1,5 % in peso:	
	---- il cui tenore in materie grasse è inferiore o uguale a 0,9 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,6 % in peso, che hanno una percentuale non superiore o uguale a 30 % che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 315 micron e inferiore a 5 % di prodotto che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 150 micron ⁽³⁾	1103 13 10 9100
	---- il cui tenore in materie grasse è superiore a 0,9 % in peso ma non superiore a 1,3% in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore a 0,8 % in peso, che hanno una percentuale non superiore o uguale a 30 % che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 315 micron e inferiore a 5 % di prodotto che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 150 micron ⁽³⁾	1103 13 10 9300
	---- il cui tenore in materie grasse è superiore a 1,3 % in peso ma non superiore a 1,5 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1,0 % in peso, che hanno una percentuale non superiore o uguale a 30 % che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 315 micron e inferiore a 5 % di prodotto che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 150 micron ⁽³⁾	1103 13 10 9500
ex 1103 13 90	--- altri:	
	---- il cui tenore in materie grasse è superiore a 1,5 % in peso ma non superiore a 1,7 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1 % in peso, che hanno una percentuale non superiore o uguale a 30 % che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 315 micron e inferiore a 5 % di prodotto che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 150 micron ⁽³⁾	1103 13 90 9100
ex 1103 19	-- di altri cereali:	
1103 19 20	--- di segala o di orzo:	
	---- di segala	1103 19 20 9100
	---- di orzo:	
	----- il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1 % in peso, ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,9 % in peso	1103 19 20 9200
ex 1103 19 40	--- di avena:	
	---- il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 2,3 % in peso, il cui tenore in involucri è inferiore o uguale a 0,1 %, il cui tenore in umidità è inferiore o uguale a 11 % ed in cui la periossidasi è resa praticamente inattiva	1103 19 40 9100
ex 1103 20	- Agglomerati in forma di pellets:	
ex 1103 20 25	- di segala o di orzo:	
	--- di orzo	1103 20 25 9100
1103 20 60	-- di frumento (grano)	1103 20 60 9000
ex 1104	Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati:	
	- Cereali schiacciati o in fiocchi:	
ex 1104 12	-- di avena:	

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto
ex 1104 12 90	<p>--- in fiocchi:</p> <p>---- il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 2,3 % in peso, il cui tenore in involucri è inferiore o uguale a 0,1 %, il cui tenore in umidità è inferiore o uguale a 12 % ed in cui la periossidasi è resa praticamente inattiva</p> <p>---- il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 2,3 % in peso, il cui tenore in involucri è superiore a 0,1 %, ma inferiore o uguale a 1,5 %, il cui tenore in umidità è inferiore o uguale a 12 % ed in cui la periossidasi è resa praticamente inattiva</p>	<p>1104 12 90 9100</p> <p>1104 12 90 9300</p>
ex 1104 19	-- di altri cereali:	
1104 19 10	--- di frumento (grano)	1104 19 10 9000
ex 1104 19 50	<p>--- di granturco:</p> <p>---- in fiocchi:</p> <p>----- il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,9 % in peso, ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,7 % in peso ⁽³⁾</p> <p>----- il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 0,9 % ma inferiore o uguale a 1,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,8 % in peso ⁽³⁾</p> <p>--- di orzo:</p>	<p>1104 19 50 9110</p> <p>1104 19 50 9130</p>
ex 1104 19 69	<p>---- in fiocchi</p> <p>----- il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1 % in peso, ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,9 % in peso</p> <p>- altri cereali lavorati (per esempio: mondati, perlati, tagliati o spezzati):</p>	<p>1104 19 69 9100</p>
ex 1104 22	-- di avena:	
ex 1104 22 40	<p>--- mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati:</p> <p>---- mondati (decorticati o pilati):</p> <p>----- il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 2,3 % in peso, il cui tenore in involucri è inferiore o uguale a 0,5 %, il cui tenore in umidità è inferiore o uguale a 11 % ed in cui la periossidasi è resa praticamente inattiva, che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 508/2008 ⁽¹⁾</p> <p>---- mondati e tagliati o spezzati (detti "Grütze" o "grutten"):</p> <p>----- il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 2,3 % in peso, il cui tenore in involucri è inferiore o uguale a 0,1 %, il cui tenore in umidità è inferiore o uguale a 11 % ed in cui la periossidasi è resa praticamente inattiva, che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 508/2008 ⁽¹⁾</p>	<p>1104 22 40 9100</p> <p>1104 22 40 9200</p>
ex 1104 23	-- di granturco:	

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto
ex 1104 23 40	<p>--- mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati; perlati:</p> <p>---- mondati (decorticati o pilati), anche tagliati o spezzati:</p> <p>----- il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,9 % in peso, il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,6 % in peso (detti "Grütze" o "grutten"), che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 508/2008 ⁽¹⁾ ⁽²⁾</p> <p>----- il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 0,9 % ma inferiore o uguale a 1,3 % in peso, il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,8 % in peso (detti "Grütze" o "grutten"), che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 508/2008 ⁽¹⁾ ⁽²⁾</p>	<p>1104 23 40 9100</p> <p>1104 23 40 9300</p>
1104 29	<p>-- di altri cereali:</p> <p>--- di orzo:</p>	
ex 1104 29 04	<p>---- mondati (decorticati o pilati), anche tagliati o spezzati:</p> <p>----- il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1 % in peso, il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,9 % in peso, che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 508/2008 ⁽¹⁾</p>	1104 29 04 9100
ex 1104 29 05	<p>---- perlati:</p> <p>----- il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1% in peso (senza talco):</p> <p>----- prima categoria, che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CE) N. 508/2008 ⁽¹⁾</p> <p>----- seconda categoria, che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 508/2008 ⁽¹⁾</p> <p>--- Altri:</p>	<p>1104 29 05 9100</p> <p>1104 29 05 9300</p>
ex 1104 29 17	<p>---- mondati (decorticati o pilati), anche tagliati o spezzati:</p> <p>----- di frumento (grano), non tagliati o spezzati che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 508/2008 ⁽¹⁾</p> <p>---- anche spezzati:</p>	1104 29 17 9100
1104 29 51	----- di frumento (grano)	1104 29 51 9000
1104 29 55	----- di segala	1104 29 55 9000
1104 30	- Germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati:	
1104 30 10	-- di frumento (grano)	1104 30 10 9000
1104 30 90	-- altri	1104 30 90 9000
1107	Malto, anche torrefatto:	
1107 10	- non torrefatto	
	-- di frumento (grano):	
1107 10 11	--- presentato in forma di farina	1107 10 11 9000
1107 10 19	--- Altro	1107 10 19 9000
	-- altro:	

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto
1107 10 91	--- presentato in forma di farina	1107 10 91 9000
1107 10 99	--- altro	1107 10 99 9000
1107 20 00	- torrefatto	1107 20 00 9000
ex 1108	Amidi e fecole; inulina:	
	- Amidi e fecole ⁽⁴⁾ :	
ex 1108 11 00	-- Amido di frumento (grano):	
	--- avente un tenore di materia secca pari o superiore a 87 % e una purezza della materia secca pari o superiore a 97 %	1108 11 00 9200
	--- avente un tenore di materia secca pari o superiore a 84 % ma inferiore a 87 % e una purezza della materia secca pari o superiore a 97 % ⁽⁵⁾	1108 11 00 9300
ex 1108 12 00	-- Amido di granturco:	
	--- avente un tenore di materia secca pari o superiore a 87 % e una purezza della materia secca pari o superiore a 97 %	1108 12 00 9200
	--- avente un tenore di materia secca non inferiore a 84 % ma inferiore a 87 % e una purezza della materia secca pari o superiore a 97 % ⁽⁵⁾	1108 12 00 9300
ex 1108 13 00	-- Fecola di patate:	
	--- avente un tenore di materia secca pari o superiore a 80 % e una purezza della materia secca pari o superiore a 97 %	1108 13 00 9200
	--- avente un tenore di materia secca non inferiore a 77 % ma inferiore a 80 % e una purezza della materia secca pari o superiore a 97 % ⁽⁵⁾	1108 13 00 9300
ex 1108 19	-- Altri amidi e fecole:	
ex 1108 19 10	--- Amido di riso:	
	---- avente un tenore di materia secca pari o superiore all'87 % e una purezza della materia secca pari o superiore al 97 %	1108 19 10 9200
	---- avente un tenore di materia secca non inferiore a 84 % ma inferiore a 87 % e una purezza della materia secca pari o superiore a 97 % ⁽⁵⁾	1108 19 10 9300
ex 1109 00 00	Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco:	
	- allo stato secco, il cui tenore in proteine calcolato sulla materia secca è uguale o superiore a 82 % in peso (N × 6,25)	1109 00 00 9100
ex 1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:	
ex 1702 30	- Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno del 20 % di fruttosio:	
	-- altri:	
1702 30 50	--- in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	1702 30 50 9000
1702 30 90	--- altri ⁽⁶⁾	1702 30 90 9000

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto
ex 1702 40	- Glucosio e sciroppo di glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, da 20 % a 50 % di fruttosio, escluso lo zucchero invertito:	
1702 40 90	-- altri ⁽⁶⁾	1702 40 90 9000
ex 1702 90	- altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio:	
1702 90 50	-- Maltodestrina e sciroppo di maltodestrina:	
	--- Maltodestrina, in forma solida bianca anche agglomerata	1702 90 50 9100
	--- altri ⁽⁶⁾	1702 90 50 9900
	-- Zuccheri e melassi, caramellati:	
	--- altri:	
1702 90 75	---- In polvere, anche agglomerati	1702 90 75 9000
1702 90 79	---- altri	1702 90 79 9000
ex 2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:	
ex 2106 90	- altre:	
	-- Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati:	
	--- altri:	
2106 90 55	---- di glucosio e di maltodestrina ⁽⁶⁾	2106 90 55 9000

⁽¹⁾ GU L 149 del 7.6.2008, pag. 55.

⁽²⁾ Il metodo analitico utilizzato per la determinazione del tenore in materie grasse è quello ripreso nell'allegato I (procedura A) della direttiva 84/4/CEE della Commissione (GU L 15 del 18.1.1984, pag. 28).

⁽³⁾ La procedura da seguire per la determinazione del tenore in materie grasse è la seguente:

— il campione deve essere macinato in maniera tale che il 90 % o più possa passare attraverso un setaccio con apertura di maglia di 500 micron e il 100 % possa passare attraverso un setaccio con apertura di maglia di 1 000 micron,

— il metodo di analisi utilizzato è quello ripreso nell'allegato I (procedura A) della direttiva 84/4/CEE.

⁽⁴⁾ Il tenore di materia secca degli amidi e delle fecole è determinato ricorrendo al metodo indicato nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 687/2008 della Commissione (GU L 192 del 19.7.2008, pag. 20). La purezza dell'amido e della fecola nella materia secca è determinata mediante il metodo polarimetrico Ewers modificato, pubblicato nell'allegato III, parte L, del Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione (GU L 54 del 26.2.2009, pag. 1).

⁽⁵⁾ La restituzione all'esportazione da versare per gli amidi e le fecole è aggiustata applicando la seguente formula:

1) fecola di patate: $((\text{tenore effettivo \% di materia secca})/80) \times \text{restituzione all'esportazione}$;

2) per tutti gli altri amidi: $((\text{tenore effettivo \% di materia secca})/87) \times \text{restituzione all'esportazione}$.

All'atto dell'espletamento delle formalità doganali, il richiedente indica il tenore di materia secca del prodotto nella dichiarazione all'uopo prevista.

⁽⁶⁾ La restituzione all'esportazione è versata per i prodotti che hanno un tenore di materia secca pari almeno a 78 %. La restituzione all'esportazione per i prodotti aventi un tenore di materia secca inferiore a 78 % è adeguata secondo la formula seguente:

$((\text{tenore effettivo di materia secca})/78) \times \text{restituzione all'esportazione}$.

Il tenore di materia secca è determinato con il metodo 2 descritto nell'allegato II della direttiva 79/796/CEE della Commissione (GU L 239 del 22.9.1979, pag. 24), o con qualsiasi altro metodo di analisi idoneo che offra almeno le stesse garanzie.

4. Alimenti composti a base di cereali per l'alimentazione degli animali

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto
ex 2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali ⁽¹⁾ :	
ex 2309 10	- Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto:	

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto
	-- contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari:	
	--- contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina:	
	---- non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 % ⁽²⁾ ⁽³⁾ :	
2309 10 11	----- non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	2309 10 11 9000
2309 10 13	----- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore o uguale a 50 %	2309 10 13 9000
	---- aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 % ⁽²⁾ :	
2309 10 31	----- non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	2309 10 31 9000
2309 10 33	----- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	2309 10 33 9000
	---- aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 % ⁽²⁾ :	
2309 10 51	----- non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	2309 10 51 9000
2309 10 53	----- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	2309 10 53 9000
ex 2309 90	- altri:	
	-- altri, comprese le premiscele:	
	--- contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci 1702 30 50, 1702 30 90 e delle sottovoci 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari:	
	---- contenenti amido o fecola o glucosio o maltodestrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di maltodestrina:	
	----- non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie, inferiore o uguale a 10 % ⁽²⁾ ⁽³⁾ :	
2309 90 31	----- non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %:	2309 90 31 9000
2309 90 33	----- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	2309 90 33 9000
	---- aventi tenore, in peso di amido o di fecola superiore a 10% e inferiore o uguale a 30 % ⁽²⁾ :	
2309 90 41	----- non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	2309 90 41 9000
2309 90 43	----- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	2309 90 43 9000
	---- aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 % ⁽²⁾ :	
2309 90 51	----- non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	2309 90 51 9000
2309 90 53	----- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10% e inferiore a 50 %	2309 90 53 9000

⁽¹⁾ Vedi il regolamento (CE) n. 1517/95 della Commissione (GU L 147 del 30.6.1995, pag. 51).

⁽²⁾ Ai fini della restituzione vengono presi in considerazione solamente amidi o fecole provenienti da prodotti cerealicoli. Con l'espressione prodotti cerealicoli si intendono i prodotti che rientrano nelle sottovoci 0709 99 60 e 0712 90 19, capitolo 10, nelle voci 1101, 1102, 1103 e 1104 (come tali e senza ricostituzione), ad esclusione della sottovoce 1104 30, e i cereali contenuti nei prodotti che rientrano nelle sottovoci 1904 10 10 e 1904 10 90 della nomenclatura combinata. I cereali contenuti nei prodotti che rientrano nelle sottovoci 1904 10 10 e 1904 10 90 della nomenclatura combinata sono considerati equivalenti al peso di tali prodotti finali. Non è concessa alcuna restituzione per i cereali nei quali non è possibile stabilire chiaramente mediante analisi l'origine dell'amido.

⁽³⁾ La restituzione sarà pagata solamente per prodotti aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %.

5. Carni bovine

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto
ex 0102	Animali vivi della specie bovina:	
	- bovini:	
ex 0102 21	-- riproduttori di razza pura:	
ex 0102 21 10	--- Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato):	
	---- di un peso vivo uguale o superiore a 250 kg:	
	----- sino all'età di 30 mesi	0102 21 10 9140
	----- altre	0102 21 10 9150
ex 0102 21 30	--- Vacche:	
	---- di un peso vivo uguale o superiore a 250 kg:	
	----- sino all'età di 30 mesi	0102 21 30 9140
	----- altre	0102 21 30 9150
ex 0102 21 90	--- altre:	
	---- di un peso vivo uguale o superiore a 300 kg	0102 21 90 9120
ex 0102 29	-- altre:	
	--- diverse da quelle del sottogenere <i>Bibos</i> o del sottogenere <i>Poephagus</i> :	
	---- di peso superiore a 160 kg ma non superiore a 300 kg:	
ex 0102 29 41	----- da macello:	
	----- di peso superiore a 220 kg	0102 29 41 9100
	---- di peso superiore a 300 kg:	
	----- Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato):	
0102 29 51	----- destinate alla macellazione	0102 29 51 9000
0102 29 59	----- altre	0102 29 59 9000
	----- Vacche:	
0102 29 61	----- destinate alla macellazione	0102 29 61 9000
0102 29 69	----- altre	0102 29 69 9000
	----- altre:	
0102 29 91	----- destinate alla macellazione	0102 29 91 9000
0102 29 99	----- altre	0102 29 99 9000
	- Bufali:	

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto
ex 0102 31 00	-- riproduttori di razza pura: --- Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato): ---- di un peso vivo uguale o superiore a 250 kg: ----- sino all'età di 30 mesi ----- altre --- Vacche: ---- di un peso vivo uguale o superiore a 250 kg: ----- sino all'età di 30 mesi ----- altre --- altre: ---- di un peso vivo uguale o superiore a 300 kg	0102 31 00 9100 0102 31 00 9150 0102 31 00 9200 0102 31 00 9250 0102 31 00 9300
0102 39	-- altre:	
ex 0102 39 10	--- delle specie domestiche: ---- di peso superiore a 160 kg ma non superiore a 300 kg: ----- destinate alla macellazione: ----- di peso superiore a 220 kg ---- di peso superiore a 300 kg: ----- Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato): ----- destinate alla macellazione ----- altre ----- Vacche: ----- destinate alla macellazione ----- altre ----- altre: ----- destinate alla macellazione ----- altre	0102 39 10 9100 0102 39 10 9150 0102 39 10 9200 0102 39 10 9250 0102 39 10 9300 0102 39 10 9350 0102 39 10 9400
ex 0102 90	- altre:	
ex 0102 90 20	-- riproduttori di razza pura: --- Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato): ---- di un peso vivo uguale o superiore a 250 kg:	

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto
	----- sino all'età di 30 mesi	0102 90 20 9100
	----- altre	0102 90 20 9150
	--- Vacche:	
	---- di un peso vivo uguale o superiore a 250 kg:	
	----- sino all'età di 30 mesi	0102 90 20 9200
	----- altre	0102 90 20 9250
	--- altre:	
	---- di un peso vivo uguale o superiore a 300 kg	0102 90 20 9300
	-- altre:	
ex 0102 90 91	--- delle specie domestiche:	
	---- di peso superiore a 160 kg ma non superiore a 300 kg:	
	----- destinate alla macellazione:	
	----- di peso superiore a 220 kg	0102 90 91 9100
	---- di peso superiore a 300 kg:	
	----- Giovonche (bovini femmine che non hanno ancora figliato):	
	----- destinate alla macellazione	0102 90 91 9150
	----- altre	0102 90 91 9200
	----- Vacche:	
	----- destinate alla macellazione	0102 90 91 9250
	----- altre	0102 90 91 9300
	---- altre:	
	----- destinate alla macellazione	0102 90 91 9350
	----- altre	0102 90 91 9400
0201	Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate:	
0201 10 00	- in carcasce o mezzene:	
	-- la parte anteriore della carcassa o della mezzena comprendente tutte le ossa nonché il colletto e le spalle, ma con più di dieci costole:	
	--- di bovini adulti maschi ⁽¹⁾	0201 10 00 9110
	--- altri	0201 10 00 9120
	-- altre:	
	--- di bovini adulti maschi ⁽¹⁾	0201 10 00 9130
	--- altri	0201 10 00 9140
0201 20	- altri pezzi non disossati:	

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto
0201 20 20	-- quarti detti "compensati":	
	--- di bovini maschi adulti ⁽¹⁾	0201 20 20 9110
	--- altri	0201 20 20 9120
0201 20 30	-- busti e quarti anteriori, separati e non separati:	
	--- di bovini maschi adulti ⁽¹⁾	0201 20 30 9110
	--- altri	0201 20 30 9120
0201 20 50	-- selle e quarti posteriori anche separati:	
	--- con un massimo di otto costole o otto paia di costole:	
	---- di bovini maschi adulti ⁽¹⁾	0201 20 50 9110
	---- altri	0201 20 50 9120
	--- con più di otto costole o otto paia di costole:	
	---- di bovini adulti maschi ⁽¹⁾	0201 20 50 9130
	---- altri	0201 20 50 9140
ex 0201 20 90	-- altri:	
	--- il peso delle ossa non supera un terzo del peso del pezzo	0201 20 90 9700
0201 30 00	- disossate:	
	-- pezzi disossati esportati a destinazione degli Stati Uniti d'America alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1643/2006 della Commissione ⁽³⁾ o a destinazione del Canada alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1041/2008 ⁽⁴⁾	0201 30 00 9050
	-- pezzi disossati, inclusa la carne macinata con un tenore medio di carne bovina magra (escluso il grasso) pari o superiore a 78 % ⁽⁶⁾	0201 30 00 9060
	-- altri con un tenore medio di carne bovina magra (escluso il grasso) pari o superiore a 55 % ⁽⁶⁾ , ogni pezzo avvolto in un involucro separatamente:	
	--- ottenuti da quarti posteriori di bovini maschi adulti con un massimo di otto costole o otto paia di costole, taglio diritto e taglio del tipo "pistola" ⁽²⁾	0201 30 00 9100
	--- ottenuti da busti e quarti anteriori, separati e non separati, di bovini maschi adulti, taglio diritto o taglio del tipo "pistola" ⁽²⁾	0201 30 00 9120
	-- altri	0201 30 00 9140
ex 0202	Carni di animali della specie bovina, congelate:	
0202 10 00	- in carcasse o mezzene:	
	-- la parte anteriore della carcassa o della mezzena comprendente tutte le ossa nonché il colletto e le spalle, ma con più di dieci costole	0202 10 00 9100
	-- altre	0202 10 00 9900

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto
ex 0202 20	– altri pezzi non disossati:	
0202 20 10	-- Quarti detti "Compensati"	0202 20 10 9000
0202 20 30	-- Busti e quarti anteriori, separati e non separati	0202 20 30 9000
0202 20 50	-- Selle e quarti posteriori, separati e non separati:	
	--- con un massimo di otto costole o otto paia di costole	0202 20 50 9100
	--- con più di otto costole o otto paia di costole	0202 20 50 9900
ex 0202 20 90	-- altri:	
	--- il peso delle ossa non supera un terzo del peso del pezzo	0202 20 90 9100
0202 30	– disossate	
0202 30 90	-- altre:	
	--- pezzi disossati esportati a destinazione degli Stati Uniti d'America alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1643/2006 della Commissione ⁽³⁾ o a destinazione del Canada alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1041/2008 ⁽⁴⁾	0202 30 90 9100
	--- altri, incluse le carni macinate, aventi tenore medio di carne bovina magra (escluso il grasso) del 78 % o più ⁽⁶⁾	0202 30 90 9200
	--- altri	0202 30 90 9900
ex 0206	Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate:	
0206 10	– della specie bovina, fresche o refrigerate:	
	-- altre:	
0206 10 95	--- Pezzi detti onglets e hampes	0206 10 95 9000
	– della specie bovina, congelate:	
0206 29	-- altre:	
	--- altre:	
0206 29 91	---- Pezzi detti onglets e hampes	0206 29 91 9000
ex 0210	Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie:	
ex 0210 20	– Carni della specie bovina:	
ex 0210 20 90	-- disossate:	
	--- salate e secche	0210 20 90 9100

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto
ex 1602	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue:	
ex 1602 50	– della specie bovina:	
	-- altre:	
ex 1602 50 31	--- “corned beef” in recipienti ermeticamente chiusi; non contenenti carni diverse da quelle di animali della specie bovina:	
	---- con un rapporto collagene/proteine non superiore a 0,35 ⁽⁷⁾ e contenenti in peso le seguenti percentuali di carne bovina (escluso quello delle frattaglie e del grasso):	
	----- 90 % o più:	
	----- prodotti conformi alle condizioni definite dal regolamento (CE) n. 1731/2006 ⁽⁵⁾	1602 50 31 9125
	----- 80 % o più ma meno di 90 %:	
	----- prodotti conformi alle condizioni definite dal regolamento (CE) n. 1731/2006 ⁽⁵⁾	1602 50 31 9325
ex 1602 50 95	--- altre, in recipienti ermeticamente chiusi:	
	---- contenenti esclusivamente carni di animali della specie bovina:	
	----- con un rapporto collagene/proteine non superiore a 0,35 ⁽⁷⁾ e contenenti in peso le seguenti percentuali di carne bovina (escluso quello delle frattaglie e del grasso):	
	----- 90 % o più:	
	----- prodotti conformi alle condizioni definite dal regolamento (CE) n. 1731/2006 ⁽⁵⁾	1602 50 95 9125
	----- 80 % o più ma meno di 90 %:	
	----- prodotti conformi alle condizioni definite dal regolamento (CEE) n. 1731/2006 ⁽⁵⁾	1602 50 95 9325

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione dell'attestato riportato nell'allegato del regolamento (CE) n. 433/2007 della Commissione (GU L 104 del 21.4.2007, pag. 3).

(2) La restituzione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1359/2007 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2007, pag. 21) e, se del caso, nel regolamento (CE) n. 1741/2006 della Commissione (GU L 329 del 25.11.2006, pag. 7).

(3) GU L 308 dell'8.11.2006, pag. 7.

(4) GU L 281 del 24.10.2008, pag. 3.

(5) GU L 325 del 24.11.2006, pag. 12.

(6) Il tenore di carne bovina magra, escluso il grasso, è determinato in base alla procedura d'analisi indicata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2429/86 della Commissione (GU L 210 dell'1.8.1986, pag. 39). Il termine “tenore medio” si riferisce al quantitativo del campione, quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2002 (GU L 117 del 4.5.2002, pag. 6). Il campione viene prelevato sulla parte del lotto interessato che presenta i rischi maggiori.

(7) Determinazione del tenore in collagene:

Viene considerato come tenore in collagene il tenore in idrossiprolina moltiplicato per il fattore 8. Il tenore in idrossiprolina dev'essere determinato secondo il metodo ISO 3496-1978.

6. Carni suine

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto
ex 0103	Animali vivi della specie suina:	
	– altri:	
ex 0103 91	--- di peso inferiore a 50 kg:	
0103 91 10	--- delle specie domestiche	0103 91 10 9000
ex 0103 92	--- di peso uguale o superiore a 50 kg:	
	--- delle specie domestiche:	
0103 92 19	---- altri	0103 92 19 9000

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto
ex 0203	Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate:	
	– fresche o refrigerate:	
ex 0203 11	-- in carcasse o mezzene:	
0203 11 10	--- di animali della specie suina domestica ⁽¹¹⁾	0203 11 10 9000
ex 0203 12	-- Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati:	
	--- di animali della specie suina domestica:	
ex 0203 12 11	---- Prosciutti e loro pezzi:	
	----- con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 25 %	0203 12 11 9100
ex 0203 12 19	---- Spalle e loro pezzi ⁽¹²⁾ :	
	----- con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 25 %	0203 12 19 9100
ex 0203 19	-- altre:	
	--- di animali della specie suina domestica:	
ex 0203 19 11	---- Parti anteriori e loro pezzi ⁽¹³⁾ :	
	----- con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 25 %	0203 19 11 9100
ex 0203 19 13	---- Lombate e loro pezzi non disossati:	
	----- con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 25 %	0203 19 13 9100
ex 0203 19 15	---- Pancette (ventresche) e loro pezzi:	
	----- con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 15 %	0203 19 15 9100
	---- altre:	
ex 0203 19 55	----- disossate:	
	----- prosciutti, parti anteriori, spalle o lombate e loro pezzi ⁽¹⁾ ⁽¹⁰⁾ ⁽¹²⁾ ⁽¹³⁾ ⁽¹⁴⁾	0203 19 55 9110
	----- pancette e loro pezzi con un tenore globale, in peso, di cartilagini inferiore a 15 % ⁽¹⁾ ⁽¹⁰⁾	0203 19 55 9310
	– congelate:	
ex 0203 21	-- in carcasse o mezzene:	
0203 21 10	--- di animali della specie suina domestica ⁽¹¹⁾	0203 21 10 9000
ex 0203 22	-- Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati:	
	---- di animali della specie suina domestica:	
ex 0203 22 11	---- Prosciutti e loro pezzi:	
	----- con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 25 %	0203 22 11 9100
ex 0203 22 19	---- Spalle e loro pezzi ⁽¹²⁾ :	
	----- con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 25 %	0203 22 19 9100

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto
ex 0203 29	-- altre:	
	--- di animali della specie suina domestica:	
ex 0203 29 11	---- Parti anteriori e loro pezzi ⁽¹³⁾ :	
	----- con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 25 %	0203 29 11 9100
ex 0203 29 13	---- Lombate e loro pezzi, non disossate:	
	----- con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 25 %	0203 29 13 9100
ex 0203 29 15	---- Pancette (ventresche) e loro pezzi:	
	----- con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 15 %	0203 29 15 9100
	---- altre:	
ex 0203 29 55	----- disossate:	
	----- prosciutti, parti anteriori, spalle e loro pezzi ⁽¹⁾ ⁽¹²⁾ ⁽¹³⁾ ⁽¹⁴⁾ ⁽¹⁵⁾	0203 29 55 9110
ex 0210	Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie:	
	- Carni della specie suina:	
ex 0210 11	-- Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati:	
	--- della specie suina domestica:	
	---- salati o in salamoia:	
ex 0210 11 11	----- Prosciutti e loro pezzi:	
	----- con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 25 %	0210 11 11 9100
	---- secchi o affumicati	
ex 0210 11 31	----- Prosciutti e loro pezzi:	
	----- "Prosciutto di Parma", "Prosciutto di San Daniele" ⁽²⁾ :	
	----- con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 25 %	0210 11 31 9110
	----- altri:	
	----- con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 25 %	0210 11 31 9910
ex 0210 12	-- Pancette (ventresche) e loro pezzi:	
	--- della specie suina domestica:	
ex 0210 12 11	---- salate o in salamoia:	
	----- con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 15 %	0210 12 11 9100
ex 0210 12 19	---- secche o affumicate:	
	----- con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 15 %	0210 12 19 9100

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto
ex 0210 19	-- altre:	
	--- della specie suina domestica:	
	---- salate o in salamoia:	
ex 0210 19 40	----- Lombate e loro pezzi:	
	----- con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 25 %	0210 19 40 9100
ex 0210 19 50	----- altre:	
	----- disossate:	
	----- Prosciutti, parti anteriori, spalle o lombate, e loro pezzi ⁽¹⁾	0210 19 50 9100
	----- Pancette e loro pezzi, scotennate ⁽¹⁾ :	
	----- con un tenore globale, in peso, di cartilagini inferiore a 15 %	0210 19 50 9310
	---- secche o affumicate:	
	---- altre:	
ex 0210 19 81	----- disossate:	
	----- "Prosciutto di Parma", "Prosciutto di San Daniele", e loro pezzi ⁽²⁾	0210 19 81 9100
	----- Prosciutti, parti anteriori, spalle o lombate, e loro pezzi ⁽¹⁾	0210 19 81 9300
ex 1601 00	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti:	
	- altri ⁽⁷⁾ :	
1601 00 91	-- Salsicce e salami, stagionati, anche da spalmare, non cotti ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾ :	
	---- non contenenti carne o frattaglie di pollame	1601 00 91 9120
	--- altri	1601 00 91 9190
1601 00 99	-- altri ⁽³⁾ ⁽⁵⁾ :	
	--- non contenenti carne o frattaglie di pollame	1601 00 99 9110
	--- altri	1601 00 99 9190
ex 1602	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue:	
	- della specie suina:	
ex 1602 41	-- Prosciutti e loro pezzi:	
ex 1602 41 10	--- della specie suina domestica ⁽⁶⁾ :	
	---- cotti, contenenti, in peso, l'80 % o più di carne e di grasso ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾ :	

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto
	----- in imballaggi immediati di peso netto uguale o superiore a 1 kg ⁽¹⁶⁾	1602 41 10 9110
	----- in imballaggi immediati di peso netto inferiore a 1 kg	1602 41 10 9130
ex 1602 42	-- Spalle e loro pezzi:	
ex 1602 42 10	--- della specie suina domestica ⁽⁶⁾ :	
	---- cotti, contenenti, in peso, l'80 % o più di carne e di grasso ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾ :	
	----- in imballaggi immediati di peso netto uguale o superiore a 1 kg ⁽¹⁷⁾	1602 42 10 9110
	----- in imballaggi immediati di peso netto inferiore a 1 kg	1602 42 10 9130
ex 1602 49	-- altre, compresi i miscugli:	
	--- della specie suina domestica:	
	---- contenenti, in peso, l'80 % o più di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine:	
ex 1602 49 19	----- altre ⁽⁶⁾ ⁽⁹⁾ :	
	----- cotte, contenenti, in peso, l'80 % o più di carne e di grasso ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾ :	
	----- non contenenti carni o frattaglie di pollame:	
	----- contenenti un prodotto composto da pezzi chiaramente riconoscibili di carne muscolare le cui dimensioni non consentono di stabilire se provengono da prosciutti, spalle, lombate o collari, assieme a piccole particelle di grasso visibile e piccole quantità di depositi di gelatina	1602 49 19 9130

⁽¹⁾ I prodotti e i loro pezzi possono essere classificati in questa sottovoce solo se le dimensioni e le caratteristiche del tessuto muscolare coerente permettono di determinare la loro provenienza dai tagli primari citati. L'espressione "loro pezzi" si riferisce ai prodotti aventi un peso netto unitario di almeno 100 g oppure ai prodotti tagliati in fette uniformi ove si può chiaramente riconoscere la provenienza dallo stesso taglio primario, confezionati nello stesso imballaggio ed aventi un peso netto complessivo di almeno 100 g.

⁽²⁾ Sono ammessi al beneficio di queste restituzioni solo i prodotti la cui denominazione è certificata dalle autorità competenti dello Stato membro produttore.

⁽³⁾ La restituzione applicabile alle salsicce presentate in recipienti contenenti anche un liquido di governo è concessa sul peso netto, senza tener conto del peso di detto liquido.

⁽⁴⁾ Il peso di uno strato di paraffina conforme agli usi commerciali viene considerato come facente parte del peso netto delle salsicce.

⁽⁵⁾ Se le preparazioni alimentari composite (compresi i piatti pronti), che contengono salsicce, sono classificate, in base alla loro composizione, nella voce 1601, la restituzione è concessa solo sul peso netto delle salsicce, delle carni o delle frattaglie, compreso il lardo ed i grassi di ogni natura o di ogni origine, contenuti in tali preparazioni.

⁽⁶⁾ La restituzione applicabile ai prodotti che contengono ossa è concessa sul peso netto, senza tener conto del peso di dette ossa.

⁽⁷⁾ La concessione delle restituzioni è subordinata all'osservanza delle condizioni fissate dal regolamento (CE) n. 903/2008 della Commissione (GU L 249 del 18.9.2008, pag. 3). Al momento dell'ottemperamento delle formalità doganali d'esportazione, l'esportatore dichiara per iscritto che i prodotti in causa rispondono a queste condizioni.

⁽⁸⁾ Il tenore di carne e di grasso è determinato in base alla procedura di analisi riportata nell'allegato del regolamento (CE) n. 2004/2002 della Commissione (GU L 308 del 9.11.2002, pag. 22).

⁽⁹⁾ Il tenore di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e il grasso di qualsiasi natura o origine, è determinato in base alla procedura di analisi riportata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 226/89 della Commissione (GU L 29 del 31.1.1989, pag. 11).

⁽¹⁰⁾ Non è ammessa la congelazione dei prodotti a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 612/2009 (GU L 186 del 17.7.2009, pag. 1).

⁽¹¹⁾ Le carcasse o le mezzene possono essere presentate con o senza la parte della gola chiamata "guancia bassa".

⁽¹²⁾ Le spalle possono essere presentate con o senza la parte della gola chiamata "guancia bassa".

⁽¹³⁾ Le parti anteriori possono essere presentate con o senza la parte della gola chiamata "guancia bassa".

⁽¹⁴⁾ La parte della "gola, parte della spalla", la parte della gola chiamata "guancia bassa" o la parte della gola comprendente insieme la "guancia bassa" e la parte della "gola parte della spalla", se presentate da sole, non beneficiano della restituzione.

⁽¹⁵⁾ La carne senz'osso appartenente al collare, presentata da sola, non beneficia della restituzione.

⁽¹⁶⁾ Qualora la classificazione dei prodotti come prosciutti o pezzi di prosciutti della voce 1602 41 10 9110 non fosse giustificata secondo le disposizioni della nota complementare 2 del capitolo 16 della NC, la restituzione per il codice del prodotto 1602 42 10 9110 o, se del caso, per il codice del prodotto 1602 49 19 9130 può essere concessa, ferma restando l'applicazione dell'articolo 48 del regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione.

⁽¹⁷⁾ Qualora la classificazione dei prodotti come spalle o pezzi di spalle della voce 1602 42 10 9110 non fosse giustificata secondo le disposizioni della nota complementare 2 del capitolo 16 della NC, la restituzione per il codice del prodotto 1602 49 19 9130 può essere concessa, ferma restando l'applicazione dell'articolo 48 del regolamento (CE) n. 612/2009.

7. Carni di volatili

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto
ex 0105	Galli, galline, anatre, oche, tacchini e faraone, vivi, delle specie domestiche:	
	- di peso inferiore o uguale a 185 g:	
0105 11	-- Galli e galline della specie <i>Gallus domesticus</i> :	

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto
	--- Pulcini femmine per la selezione e la riproduzione:	
0105 11 11	---- razze ovaiole	0105 11 11 9000
0105 11 19	---- altri	0105 11 19 9000
	--- altri:	
0105 11 91	---- razze ovaiole	0105 11 91 9000
0105 11 99	---- altri	0105 11 99 9000
0105 12 00	-- Tacchini e tacchine	0105 12 00 9000
0105 14 00	-- Oche	0105 14 00 9000
ex 0207	Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105	
	- di galli e galline della specie <i>Gallus domesticus</i> :	
ex 0207 12	-- interi, congelati:	
ex 0207 12 10	--- presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "polli 70 %":	
	---- galli e galline con punta dello sterno, femore e tibia completamente ossificati	
	---- altri	0207 12 10 9900
ex 0207 12 90	--- presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "polli 65 %" o altrimenti presentati:	
	---- "polli 65 %":	
	----- galli e galline con punta dello sterno, femore e tibia completamente ossificati	
	----- altri	0207 12 90 9190
	----- galli e galline della specie <i>Gallus domesticus</i> presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio in composizione irregolare:	
	----- galli e galline della specie <i>Gallus domesticus</i> con punta dello sterno, femore e tibia completamente ossificati	
	----- altri	0207 12 90 9990
ex 0207 14	-- Pezzi e frattaglie, congelati:	
	--- Pezzi:	
	---- non disossati:	
ex 0207 14 20	----- Metà o quarti:	
	----- di galli e galline della specie <i>Gallus domesticus</i> con punta dello sterno, femore e tibia completamente ossificati	
	----- altri	0207 14 20 9900

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto
ex 0207 14 60	----- Cosce e loro pezzi: ----- di galli e galline della specie <i>Gallus domesticus</i> il cui femore e tibia sono completamente ossificati ----- altri	0207 14 60 9900
ex 0207 14 70	----- altri: ----- Metà o quarti, senza codrioni: ----- di galli e galline della specie <i>Gallus domesticus</i> , con punta dello sterno, femore e tibia completamente ossificati ----- altri	0207 14 70 9190
	----- Parti comprendenti una coscia intera o un pezzo di coscia e un pezzo di dorso di peso non superiore a 25 % del peso totale: ----- di galli e galline della specie <i>Gallus domesticus</i> con femore completamente ossificato ----- altri	0207 14 70 9290
0207 25	- di tacchini o di tacchine: -- interi, congelati:	
0207 25 10	--- presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "tacchini 80 %"	0207 25 10 9000
0207 25 90	--- presentati spennati, svuotati, senza la testa, il collo e le zampe e senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "tacchini 73 %" o altrimenti presentati	0207 25 90 9000
ex 0207 27	-- Pezzi e frattaglie, congelati: --- Pezzi:	
ex 0207 27 10	---- disossati: ---- Carni omogeneizzate, incluse le carni separate meccanicamente ---- altri: ----- altri, esclusi codrioni	0207 27 10 9990
	---- non disossati: ---- Cosce e loro pezzi:	
0207 27 60	----- Fusi (coscette) e loro pezzi	0207 27 60 9000
0207 27 70	----- altri	0207 27 70 9000

8. Uova

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto
ex 0407	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte: - Uova fecondate da incubazione ⁽¹⁾ :	
0407 11 00	-- di galline della specie <i>Gallus domesticus</i>	0407 11 00 9000
ex 0407 19	-- altri: --- di volatili da cortile diversi dalle galline della specie <i>Gallus domesticus</i> :	

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto
0407 19 11	---- tacchini o di oche	0407 19 11 9000
0407 19 19	---- altri	0407 19 19 9000
	- altre uova fresche:	
0407 21 00	-- di galline della specie <i>Gallus domesticus</i>	0407 21 00 9000
ex 0407 29	-- altri:	
0407 29 10	--- di volatili da cortile diversi dalle galline della specie <i>Gallus domesticus</i>	0407 29 10 9000
ex 0407 90	- altri:	
0407 90 10	-- di volatili da cortile	0407 90 10 9000
ex 0408	Uova di volatili da cortile sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con l'aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:	
	- Tuorli:	
ex 0408 11	-- essiccati:	
ex 0408 11 80	--- altri:	
	---- atti ad uso alimentare	0408 11 80 9100
ex 0408 19	-- altri:	
	--- altri:	
ex 0408 19 81	---- liquidi:	
	----- atti ad uso alimentare	0408 19 81 9100
ex 0408 19 89	---- altri, compresi congelati:	
	----- atti ad uso alimentare	0408 19 89 9100
	- altri:	
ex 0408 91	-- essiccati:	
ex 0408 91 80	--- altri:	
	---- atti ad uso alimentare	0408 91 80 9100
ex 0408 99	-- altri:	
ex 0408 99 80	--- altri:	
	---- atti ad uso alimentare	0408 99 80 9100

(¹) Sono ammesse in questa sottovoce soltanto le uova di volatili da cortile che rispondono alle condizioni stabilite dalle autorità competenti dell'Unione europea e sulle quali vengono stampati il numero distintivo dell'azienda produttrice e/o altre menzioni previste ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione (GU L 168 del 28.6.2008, pag. 5).

9. Latte e prodotti lattiero-caseari

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto
0401	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ⁽¹⁾ :	
0401 10	- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1 %:	
0401 10 10	-- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	0401 10 10 9000
0401 10 90	-- altri	0401 10 90 9000
0401 20	- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1% ed inferiore o uguale a 6 %:	
	-- inferiore o uguale a 3 %:	
0401 20 11	--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore a 2 litri:	
	---- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 %	0401 20 11 9100
	---- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 %	0401 20 11 9500
0401 20 19	--- altri:	
	---- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 %	0401 20 19 9100
	---- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5%	0401 20 19 9500
	-- superiore a 3 %:	
0401 20 91	--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	0401 20 91 9000
0401 20 99	--- altri	0401 20 99 9000
0401 40	- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6% ma non superiore a 10 %:	
0401 40 10	-- in imballaggi immediati di contenuto netti inferiore o uguale a 2 litri	0401 40 10 9000
0401 40 90	-- altri	0401 40 90 9000
0401 50	- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 %:	
	-- inferiore o uguale a 21 %:	
0401 50 11	--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:	
	---- aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	----- inferiore o uguale a 17 %	0401 50 11 9400
	----- superiore a 17 %	0401 50 11 9700
0401 50 19	--- altri:	
	---- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 %:	0401 50 19 9700
	-- superiore a 21 % ed inferiore o uguale a 45 %:	
0401 50 31	--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:	
	---- aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	----- inferiore o uguale a 35 %	0401 50 31 9100
	----- superiore a 35 % e inferiore o uguale a 39 %	0401 50 31 9400

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto
	----- superiore a 39 %	0401 50 31 9700
0401 50 39	--- altri:	
	---- aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	----- inferiore o uguale a 35 %	0401 50 39 9100
	----- superiore a 35 % e inferiore o uguale a 39 %	0401 50 39 9400
	----- superiore a 39 %	0401 50 39 9700
	-- superiore a 45 %:	
0401 50 91	--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:	
	---- aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	----- inferiore o uguale a 68 %	0401 50 91 9100
	----- superiore a 68 %	0401 50 91 9500
0401 50 99	--- altri:	
	---- aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	----- inferiore o uguale a 68 %	0401 50 99 9100
	----- superiore a 68 %	0401 50 99 9500
0402	Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ⁽⁵⁾ :	
ex 0402 10	- in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 % ⁽⁷⁾ :	
	-- senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ⁽⁹⁾ :	
0402 10 11	--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	0402 10 11 9000
0402 10 19	--- altri	0402 10 19 9000
	-- altri ⁽¹⁰⁾ :	
0402 10 91	--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	0402 10 91 9000
0402 10 99	--- altri	0402 10 99 9000
	- in polvere, in granuli e in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 % ⁽⁷⁾ :	
ex 0402 21	-- senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ⁽⁹⁾ :	
	--- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 27 %:	

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto
0402 21 11	---- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg: ----- aventi tenore, in peso, di materie grasse: ----- inferiore o uguale a 11 % ----- superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 % ----- superiore a 17 e inferiore o uguale a 25 % ----- superiore a 25 %	0402 21 11 9200 0402 21 11 9300 0402 21 11 9500 0402 21 11 9900
0402 21 18	---- altri: ----- aventi tenore, in peso, di materie grasse: ----- inferiore a 11 % ----- superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 % ----- superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 % ----- superiore a 25 % --- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 27 %:	0402 21 18 9100 0402 21 18 9300 0402 21 18 9500 0402 21 18 9900
0402 21 91	---- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg: ----- aventi tenore, in peso, di materie grasse: ----- inferiore o uguale a 28 % ----- superiore a 28 % e inferiore o uguale a 29 % ----- superiore a 29 % e inferiore o uguale a 45 % ----- superiore a 45 %	0402 21 91 9100 0402 21 91 9200 0402 21 91 9350 0402 21 91 9500
0402 21 99	---- altri: ----- aventi tenore, in peso, di materie grasse: ----- inferiore o uguale a 28 % ----- superiore a 28 % e inferiore o uguale a 29 % ----- superiore a 29 % e inferiore o uguale a 41 % ----- superiore a 41 % e inferiore o uguale a 45 % ----- superiore a 45 % e inferiore o uguale a 59 % ----- superiore a 59 % e inferiore o uguale a 69 % ----- superiore a 69 % e inferiore o uguale a 79 % ----- superiore a 79 %	0402 21 99 9100 0402 21 99 9200 0402 21 99 9300 0402 21 99 9400 0402 21 99 9500 0402 21 99 9600 0402 21 99 9700 0402 21 99 9900
ex 0402 29	-- altri ⁽¹⁰⁾ : --- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 27 %:	

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto
	---- altri:	
0402 29 15	----- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg:	
	----- aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	----- inferiore o uguale a 11 %	0402 29 15 9200
	----- superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	0402 29 15 9300
	----- superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	0402 29 15 9500
	----- superiore a 25 %	0402 29 15 9900
0402 29 19	---- altri:	
	----- aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	----- superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	0402 29 19 9300
	----- superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	0402 29 19 9500
	----- superiore a 25 %	0402 29 19 9900
	--- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 27 %:	
0402 29 91	---- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	0402 29 91 9000
0402 29 99	---- altri:	
	----- aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	----- inferiore o uguale a 41 %	0402 29 99 9100
	----- superiore a 41 %	0402 29 99 9500
	- altri:	
0402 91	-- senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ⁽⁹⁾ :	
0402 91 10	--- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8 %:	
	----- aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7,4 %	0402 91 10 9370
0402 91 30	--- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 8 % e inferiore o uguale a 10 %:	
	---- aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	0402 91 30 9300
	--- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 45 %:	
0402 91 99	---- altri	0402 91 99 9000
0402 99	-- altri ⁽¹⁰⁾ :	
0402 99 10	--- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 %:	
	----- aventi tenore di saccarosio uguale o superiore a 40 % in peso, aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9 %	0402 99 10 9350

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto
0402 99 31	<p>--- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 9,5 % ed inferiore o uguale a 45 %:</p> <p>---- in imballaggi immediati di peso inferiore o uguale a 2,5 kg:</p> <p>---- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 21 %:</p> <p>----- aventi tenore di saccarosio uguale o superiore a 40 % in peso, aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso</p> <p>----- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 21 % e inferiore o uguale a 39 %</p> <p>----- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39 %</p>	<p>0402 99 31 9150</p> <p>0402 99 31 9300</p> <p>0402 99 31 9500</p>
0402 99 39	<p>---- altri:</p> <p>----- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 21 %, aventi tenore di saccarosio uguale o superiore a 40 % in peso, aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso</p>	<p>0402 99 39 9150</p>
ex 0403	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta, noci o cacao:	
ex 0403 90	<p>- altri:</p> <p>-- non aromatizzati, né addizionati di frutta, noci o cacao:</p> <p>--- in polvere, in granuli o in altre forme solide ⁽⁵⁾ ⁽⁸⁾:</p> <p>---- senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, ed aventi tenore, in peso, di materie grasse ⁽¹⁾:</p>	
0403 90 11	----- inferiore o uguale a 1,5 %	0403 90 11 9000
0403 90 13	<p>----- superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 %:</p> <p>----- inferiore o uguale a 11 %</p> <p>----- superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %</p> <p>----- superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %</p> <p>----- superiore a 25 %</p>	<p>0403 90 13 9200</p> <p>0403 90 13 9300</p> <p>0403 90 13 9500</p> <p>0403 90 13 9900</p>
0403 90 19	----- superiore a 27 %	0403 90 19 9000
0403 90 33	<p>---- altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse ⁽³⁾:</p> <p>----- superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 %:</p> <p>----- superiore a 11 % e inferiore o uguale a 25 %</p> <p>----- superiore a 25 %</p> <p>--- altri:</p> <p>---- senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse ⁽¹⁾:</p>	<p>0403 90 33 9400</p> <p>0403 90 33 9900</p>
0403 90 51	----- inferiore o uguale a 3 %:	

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto
0403 90 59	----- inferiore o uguale a 1,5 %	0403 90 51 9100
	---- superiore a 6 %:	
	----- superiore a 17 % e inferiore o uguale a 21 %	0403 90 59 9170
	----- superiore a 21 % e inferiore o uguale a 35 %	0403 90 59 9310
	----- superiore a 35 % e inferiore o uguale a 39 %	0403 90 59 9340
	----- superiore a 39 % e inferiore o uguale a 45 %	0403 90 59 9370
	----- superiore a 45 %	0403 90 59 9510
ex 0404	Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove:	
0404 90	- altri:	
	-- senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, ed aventi tenore, in peso, di materie grasse ⁽¹⁾ :	
ex 0404 90 21	--- inferiore o uguale a 1,5 %:	
	---- in polvere o granuli, aventi tenore d'acqua inferiore o uguale a 5% e tenore di proteine del latte nella sostanza secca lattica non grassa:	
	----- uguale o superiore a 29 % e inferiore a 34 %	0404 90 21 9120
	---- uguale o superiore a 34 %	0404 90 21 9160
0404 90 23	--- superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % ⁽⁵⁾ :	
	---- in polvere o in granuli:	
	----- aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	----- inferiore o uguale a 11 %	0404 90 23 9120
	----- superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	0404 90 23 9130
	----- superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	0404 90 23 9140
	----- superiore a 25 %	0404 90 23 9150
ex 0404 90 29	--- superiore a 27 % ⁽⁵⁾ :	
	---- in polvere o granuli, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	----- inferiore o uguale a 28 %	0404 90 29 9110
	----- superiore a 28 % e inferiore o uguale a 29 %	0404 90 29 9115
	---- superiore a 29 % e inferiore o uguale a 45 %	0404 90 29 9125
	----- superiore a 45 %	0404 90 29 9140
	-- altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse ⁽³⁾ ⁽⁵⁾ :	
0404 90 81	--- inferiore o uguale a 1,5 %:	

Codice NC	Designazione delle merci	Condizioni supplementari per utilizzare il codice del prodotto		Codice del prodotto
Codice NC	Designazione delle merci	Tenore massimo d'acqua in peso del prodotto (%)	Tenore minimo di materie grasse nella sostanza secca (%)	Codice del prodotto
	----- uguale o superiore a 82 %			0405 10 30 9700
0405 10 50	--- Burro di siero di latte:			
	---- in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg:			
	----- avente tenore, in peso, di materie grasse:			
	----- uguale o superiore a 82 %			0405 10 50 9300
	---- altro:			
	----- avente tenore, in peso, di materie grasse:			
	----- uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %			0405 10 50 9500
	----- uguale o superiore a 82 %			0405 10 50 9700
0405 10 90	-- altro			0405 10 90 9000
ex 0405 20	- Paste da spalmare lattiere:			
0405 20 90	-- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 75 % ma inferiore a 80 %:			
	--- aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	---- superiore a 75 % ed inferiore a 78 %			0405 20 90 9500
	---- uguale o superiore a 78 %			0405 20 90 9700
0405 90	- altre:			
0405 90 10	-- aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 99,3 % ed aventi tenore, in peso, di acqua inferiore o uguale a 0,5 %			0405 90 10 9000
0405 90 90	-- altre			0405 90 90 9000
ex 0406	Formaggi e latticini (*) (6):			
ex 0406 10	- Formaggi freschi (non affinati), compresi il formaggio di siero di latte e i latticini:			
ex 0406 10 20	-- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 %:			
	--- formaggi di siero di latte diversi dalla ricotta salata			
	--- altri:			
	---- aventi tenore, in peso, d'acqua nella sostanza non grassa superiore a 47 % e inferiore o uguale a 72 %:			0406 10 20 9100
	----- Ricotta salata:			

Codice NC	Designazione delle merci	Condizioni supplementari per utilizzare il codice del prodotto		Codice del prodotto
		Tenore massimo d'acqua in peso del prodotto (%)	Tenore minimo di materie grasse nella sostanza secca (%)	
	----- fabbricata esclusivamente con latte di pecora	55	45	0406 10 20 9230
	----- altri	55	39	0406 10 20 9290
	----- Cottage cheese	60		0406 10 20 9300
	----- altri:			
	----- aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:			
	----- inferiore a 5 %	60		0406 10 20 9610
	----- uguale o superiore a 5 % ed inferiore a 19 %	60	5	0406 10 20 9620
	----- uguale o superiore a 19 % ed inferiore a 39 %	57	19	0406 10 20 9630
	----- altri, aventi tenore, in peso, d'acqua nella sostanza non grassa:			
	----- superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 52 %	40	39	0406 10 20 9640
	----- superiore a 52 % ed inferiore o uguale a 62 %	50	39	0406 10 20 9650
	----- superiore a 62 %			0406 10 20 9660
	----- aventi tenore, in peso, d'acqua nella sostanza non grassa superiore a 72 %:			
	----- Formaggi di crema fresca aventi tenore, in peso, d'acqua nella sostanza non grassa superiore a 77 % ed inferiore o uguale a 83 % ed un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:			
	----- uguale o superiore a 60 % ed inferiore a 69 %	60	60	0406 10 20 9830
	----- uguale o superiore a 69 %	59	69	0406 10 20 9850
	----- altri			0406 10 20 9870
	----- altri			0406 10 20 9900
ex 0406 20	- Formaggi grattugiati o in polvere di tutti i tipi:			
ex 0406 20 90	-- altri:			
	--- Formaggi ottenuti da siero di latte			0406 20 90 9100
	--- altri:			
	---- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 20 %, con un tenore di lattosio inferiore a 5 %, in peso, ed un tenore, in peso, di sostanza secca:			
	---- uguale o superiore a 60 % ed inferiore a 80 %	40	34	0406 20 90 9913

Codice NC	Designazione delle merci	Condizioni supplementari per utilizzare il codice del prodotto		Codice del prodotto
		Tenore massimo d'acqua in peso del prodotto (%)	Tenore minimo di materie grasse nella sostanza secca (%)	
	----- uguale o superiore a 80 % ed inferiore a 85 %	20	30	0406 20 90 9915
	----- uguale o superiore a 85 % ed inferiore a 95 %	15	30	0406 20 90 9917
	----- uguale o superiore a 95 %	5	30	0406 20 90 9919
	---- altri			0406 20 90 9990
ex 0406 30	- Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere:			
	-- altri:			
	--- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 36 % ed un tenore, in peso, di materie grasse della sostanza secca:			
ex 0406 30 31	---- inferiore o uguale a 48 %			
	----- aventi tenore, in peso, di sostanza secca:			
	----- uguale o superiore a 40 % ed inferiore a 43 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:			
	----- inferiore a 20 %	60		0406 30 31 9710
	----- uguale o superiore a 20 %	60	20	0406 30 31 9730
	----- uguale o superiore a 43 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:			
	----- inferiore a 20 %	57		0406 30 31 9910
	----- uguale o superiore a 20 % ed inferiore a 40 %	57	20	0406 30 31 9930
	----- uguale o superiore a 40 %	57	40	0406 30 31 9950
ex 0406 30 39	--- superiore a 48 %:			
	----- aventi tenore, in peso, di sostanza secca:			
	----- uguale o superiore a 40 % ed inferiore a 43 %	60	48	0406 30 39 9500
	----- uguale o superiore a 43 % ed inferiore a 46 %	57	48	0406 30 39 9700
	----- uguale o superiore a 46 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:			
	----- inferiore a 55 %	54	48	0406 30 39 9930
	----- uguale o superiore a 55 %	54	55	0406 30 39 9950
ex 0406 30 90	-- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 36 %	54	79	0406 30 90 9000

Codice NC	Designazione delle merci	Condizioni supplementari per utilizzare il codice del prodotto		Codice del prodotto
		Tenore massimo d'acqua in peso del prodotto (%)	Tenore minimo di materie grasse nella sostanza secca (%)	
ex 0406 40	- Formaggi a pasta erborinata e altri formaggi contenenti screziature ottenute utilizzando <i>Penicillium roqueforti</i> :			
ex 0406 40 50	-- Gorgonzola	53	48	0406 40 50 9000
ex 0406 40 90	-- altri	50	40	0406 40 90 9000
ex 0406 90	- altri formaggi:			
	-- altri:			
ex 0406 90 13	--- Emmental	40	45	0406 90 13 9000
ex 0406 90 15	--- Gruyère, Sbrinz:			
	---- Gruyère	38	45	0406 90 15 9100
ex 0406 90 17	--- Bergkäse, Appenzell:			
	---- Bergkäse	38	45	0406 90 17 9100
ex 0406 90 21	--- Cheddar	39	48	0406 90 21 9900
ex 0406 90 23	--- Edam	47	40	0406 90 23 9900
ex 0406 90 25	--- Tilsit	47	45	0406 90 25 9900
ex 0406 90 27	--- Butterkäse	52	45	0406 90 27 9900
ex 0406 90 29	--- Kashkaval:			
	---- fabbricati con latte di pecora e/o di capra	42	50	0406 90 29 9100
	---- fabbricati esclusivamente con latte di vacca	44	45	0406 90 29 9300
ex 0406 90 32	--- Feta (²):			
	---- fabbricati esclusivamente con latte di pecora o con latte di pecora e di capra:			
	----- avente tenore, in peso, d'acqua nella sostanza non grassa inferiore o uguale a 72 %	56	43	0406 90 32 9119
ex 0406 90 35	--- Kefalo-Tyri:			
	---- fabbricati esclusivamente con latte di pecora e/o di capra	38	40	0406 90 35 9190
	---- altri:	38	40	0406 90 35 9990
ex 0406 90 37	--- Finlandia	40	45	0406 90 37 9000
	--- altri:			
	---- altri:			

Codice NC	Designazione delle merci	Condizioni supplementari per utilizzare il codice del prodotto		Codice del prodotto
		Tenore massimo d'acqua in peso del prodotto (%)	Tenore minimo di materie grasse nella sostanza secca (%)	
	----- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 % ed aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa:			
	----- inferiore o uguale a 47 %:			
ex 0406 90 61	----- Grana Padano, Parmigiano Reggiano	35	32	0406 90 61 9000
ex 0406 90 63	----- Fiore Sardo, Pecorino:			
	----- fabbricato esclusivamente con latte di pecora	35	36	0406 90 63 9100
	----- altri	35	36	0406 90 63 9900
ex 0406 90 69	----- altri:			
	----- Formaggi ottenuti da siero di latte			0406 90 69 9100
	----- altri	38	30	0406 90 69 9910
	----- superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 72 %:			
ex 0406 90 73	----- Provolone	45	44	0406 90 73 9900
ex 0406 90 75	----- Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano	45	39	0406 90 75 9900
ex 0406 90 76	----- Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Sam-sø:			
	----- aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 45 % ed inferiore a 55 %:			
	----- aventi tenore in peso di sostanza secca uguale o superiore a 50 % ed inferiore a 56 %	50	45	0406 90 76 9300
	----- aventi tenore in peso di sostanza secca uguale o superiore a 56 %	44	45	0406 90 76 9400
	----- aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 55 %	46	55	0406 90 76 9500
ex 0406 90 78	----- Gouda:			
	----- aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, inferiore a 48 %	50	20	0406 90 78 9100
	----- aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 48 % ed inferiore a 55 %	45	48	0406 90 78 9300
	----- altri:	45	55	0406 90 78 9500
ex 0406 90 79	----- Esrom, Italico, Kernhem, Saint Nectaire, Saint Paulin, Taleggio	56	40	0406 90 79 9900
ex 0406 90 81	----- Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey	44	45	0406 90 81 9900
ex 0406 90 85	----- Kefalograviera, Kasseri:			
	----- aventi tenore, in peso, d'acqua uguale o inferiore a 40 %	40	39	0406 90 85 9930
	----- aventi tenore, in peso, d'acqua superiore a 40 % e uguale o inferiore a 45 %	45	39	0406 90 85 9970

Codice NC	Designazione delle merci	Condizioni supplementari per utilizzare il codice del prodotto		Codice del prodotto
		Tenore massimo d'acqua in peso del prodotto (%)	Tenore minimo di materie grasse nella sostanza secca (%)	
	----- altri			0406 90 85 9999
ex 0406 90 86	----- altri, aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa:			
	----- superiore a 47 % ed uguale o inferiore a 52 %:			
	----- formaggi ottenuti da siero di latte			0406 90 86 9100
	----- altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:			
	----- inferiore a 5 %	52		0406 90 86 9200
	----- uguale o superiore a 5 % ed inferiore a 19 %	51	5	0406 90 86 9300
	----- uguale o superiore a 19 % ed inferiore a 39 %	47	19	0406 90 86 9400
	----- uguale o superiore a 39 %	40	39	0406 90 86 9900
ex 0406 90 87	----- superiore a 52 % ed uguale o inferiore a 62 %:			
	----- formaggi ottenuti da siero di latte diversi dal Manouri			0406 90 87 9100
	----- altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:			
	----- inferiore a 5 %	60		0406 90 87 9200
	----- uguale o superiore a 5 % ed inferiore a 19 %	55	5	0406 90 87 9300
	----- uguale o superiore a 19 % ed inferiore a 40 %	53	19	0406 90 87 9400
	----- uguale o superiore a 40 %:			
	----- Idiazabal, Manchego e Roncal, fabbricati esclusivamente con latte di pecora	45	45	0406 90 87 9951
	----- Maasdam	45	45	0406 90 87 9971
	----- Manouri	43	53	0406 90 87 9972
	----- Hushallsost	46	45	0406 90 87 9973
	----- Murukoloinen	41	50	0406 90 87 9974
	----- Gräddost	39	60	0406 90 87 9975
	----- altri	47	40	0406 90 87 9979
ex 0406 90 88	----- superiore a 62 % ed inferiore o uguale a 72 %:			
	----- formaggi ottenuti da siero di latte			0406 90 88 9100
	----- altri:			
	----- aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:			
	----- uguale o superiore a 10 % ed inferiore a 19 %	60	10	0406 90 88 9300
	----- uguale o superiore a 40 %:			

Codice NC	Designazione delle merci	Condizioni supplementari per utilizzare il codice del prodotto		Codice del prodotto
		Tenore massimo d'acqua in peso del prodotto (%)	Tenore minimo di materie grasse nella sostanza secca (%)	
	----- Akawi	55	40	0406 90 88 9500

- (1) Se un prodotto appartenente a questo codice contiene siero di latte *e/o* derivati dal siero di latte *e/o* lattosio *e/o* caseina *e/o* caseinati *e/o* permeato *e/o* prodotti di cui al codice NC 3504 aggiunti, la parte che rappresenta il siero di latte *e/o* i derivati dal siero di latte *e/o* il lattosio *e/o* la caseina *e/o* i caseinati *e/o* il permeato *e/o* i prodotti di cui al codice NC 3504 aggiunti non deve essere presa in considerazione per il calcolo dell'importo della restituzione.
- I prodotti in questione possono contenere modeste aggiunte di sostanze non lattiche necessarie per la loro fabbricazione o conservazione. Se il quantitativo aggiunto non supera, in peso, lo 0,5 % del prodotto intero, esso viene preso in considerazione ai fini del calcolo della restituzione. Tuttavia, se tali aggiunte superano complessivamente, in peso, lo 0,5 % del prodotto intero, la totalità del quantitativo aggiunto non viene presa in considerazione ai fini del calcolo della restituzione. Se un prodotto appartenente a questo codice è costituito da permeato, non viene concessa alcuna restituzione.
- Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione se il prodotto è costituito da permeato oppure se sono state aggiunte o meno sostanze non lattiche *e/o* siero di latte *e/o* derivati dal siero di latte *e/o* lattosio *e/o* caseina *e/o* caseinati *e/o* permeato *e/o* prodotti di cui al codice NC 3504 e, in caso affermativo:
- il tenore massimo, in peso, delle sostanze non lattiche *e/o* del siero di latte *e/o* dei derivati dal siero di latte *e/o* del lattosio *e/o* della caseina *e/o* dei caseinati *e/o* del permeato *e/o* dei prodotti di cui al codice 3504 aggiunti in 100 kg di prodotto finito, e, in particolare,
 - il tenore di lattosio del siero di latte aggiunto.
- (2) Se il prodotto contiene caseina *e/o* caseinati aggiunti in precedenza o al momento della fabbricazione, non viene concessa alcuna restituzione. Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione se sono stati aggiunti o meno caseina *e/o* caseinati.
- (3) L'importo della restituzione per 100 kg di prodotto appartenente a questo codice è uguale alla somma dei seguenti elementi:
- a) importo per 100 kg indicato, moltiplicato per la percentuale della parte lattica contenuta in 100 kg di prodotto. I prodotti in questione possono contenere modeste aggiunte di sostanze non lattiche necessarie per la loro fabbricazione o conservazione. Se il quantitativo aggiunto non supera, in peso, lo 0,5 % del prodotto intero, la totalità del quantitativo aggiunto non viene presa in considerazione ai fini del calcolo della restituzione. Se al prodotto sono stati aggiunti siero di latte *e/o* lattosio *e/o* caseina *e/o* caseinati *e/o* permeato *e/o* prodotti di cui al codice NC 3504 *e/o* derivati dal siero di latte, l'importo per kg indicato è moltiplicato per il peso della parte lattica, diversa dal siero di latte *e/o* dai derivati dal siero di latte *e/o* dal lattosio *e/o* dalla caseina *e/o* dai caseinati *e/o* dal permeato *e/o* dai prodotti di cui al codice NC 3504 aggiunti, contenuta in 100 kg di prodotto;
 - b) un elemento calcolato a norma delle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1187/2009 della Commissione (GU L 318 del 4.12.2009, pag. 1). Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione se il prodotto è costituito da permeato oppure se siano state aggiunte o meno sostanze non lattiche *e/o* siero di latte *e/o* derivati dal siero di latte *e/o* lattosio *e/o* caseina *e/o* caseinati *e/o* permeato *e/o* prodotti di cui al codice 3504 e, in caso affermativo:
 - il tenore massimo, in peso, del saccarosio *e/o* di altre sostanze non lattiche *e/o* del siero di latte *e/o* dei derivati dal siero di latte *e/o* del lattosio *e/o* della caseina *e/o* dei caseinati *e/o* del permeato *e/o* dei prodotti di cui al codice 3504 aggiunti in 100 kg di prodotto finito, e, in particolare,
 - il tenore di lattosio del siero di latte aggiunto.
- Se la parte lattica del prodotto è costituita da permeato, non viene concessa alcuna restituzione.
- a) La restituzione applicabile ai formaggi presentati in imballaggi immediati
 - b) La pellicola di plastica, la paraffina, la cenere e la cera utilizzate come materiali di confezionamento non sono comprese nel peso netto del prodotto ai fini della restituzione
 - c) Se il formaggio è presentato in una pellicola di plastica e se il peso netto dichiarato comprende il peso della pellicola di plastica, l'importo della restituzione è ridotto dello 0,5 %. All'atto dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato dichiara che il formaggio è condizionato in pellicola di plastica e precisa se il peso netto dichiarato comprende il peso della pellicola.
 - d) Se il formaggio è presentato con un rivestimento di paraffina o cenere e se il peso netto dichiarato comprende il peso della paraffina o della cenere, l'importo della restituzione è ridotto del 2 %. All'atto dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato dichiara che il formaggio è condizionato con un rivestimento di paraffina o cenere e precisa se il peso netto dichiarato comprende il peso della paraffina o della cenere.
 - e) Se il formaggio è presentato con un rivestimento di cera, all'atto dell'espletamento delle formalità doganali l'interessato deve indicare nella dichiarazione il peso netto del formaggio, non inclusivo del peso della cera.
- (5) Se il tenore di proteine del latte (tenore di azoto $\times 6,38$) nella sostanza lattica non grassa di un prodotto di questa voce è inferiore a 34 %, non viene concessa alcuna restituzione. Se, per i prodotti in polvere di questa voce, il tenore d'acqua, in peso, è superiore a 5 %, non viene concessa alcuna restituzione.
- Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione il tenore minimo di proteine del latte nella sostanza lattica non grassa e, per i prodotti in polvere, il tenore massimo d'acqua.
- a) aromatiche, quali in particolare prosciutto, noci, gamberetti, salmone, olive, uve secche, l'importo della restituzione è ridotto del 10 %. All'atto dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato indica nell'apposita dichiarazione che il prodotto è addizionato di tali ingredienti non lattici.
 - b) Se il prodotto contiene spezie o erbe aromatiche, quali in particolare senape, basilico, aglio, origano, l'importo della restituzione è ridotto dell'1 %. All'atto dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato indica nell'apposita dichiarazione che il prodotto è addizionato di tali spezie o erbe aromatiche.
 - c) Se il prodotto contiene caseina *e/o* caseinati *e/o* siero di latte *e/o* derivati dal siero di latte *e/o* lattosio *e/o* permeato *e/o* prodotti di cui al codice NC 3504, la parte aggiunta che rappresenta caseina *e/o* caseinati *e/o* siero di latte *e/o* derivati dal siero di latte (escluso il burro di siero di latte di cui al codice NC 0405 10 50) *e/o* lattosio *e/o* permeato *e/o* prodotti di cui al codice 3504 non è presa in considerazione per il calcolo dell'importo della restituzione. All'atto dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato indica nell'apposita dichiarazione se sono stati aggiunti o meno caseina *e/o* caseinati *e/o* siero di latte *e/o* derivati dal siero di latte *e/o* lattosio *e/o* permeato *e/o* prodotti di cui al codice NC 3504 e, in caso affermativo, il tenore massimo, in peso, di caseina *e/o* di caseinati *e/o* di siero di latte *e/o* di derivati dal siero di latte (specificando, se del caso, il tenore di burro di siero di latte) *e/o* di lattosio *e/o* di permeato *e/o* di prodotti di cui al codice NC 3504 aggiunti in 100 kg di prodotto finito.
 - d) I prodotti in questione possono contenere quantità aggiunte di sostanze non lattiche necessarie per la loro fabbricazione o conservazione, come sale, presame o muffa.
- (7) La restituzione per il latte condensato congelato è pari a quella applicabile ai prodotti delle sottovoci 0402 91 e 0402 99.
- (8) Le restituzioni per i prodotti congelati dei codici NC da 0403 90 11 a 0403 90 39 sono pari a quelle applicabili rispettivamente ai prodotti dei codici NC da 0403 90 51 a 0403 90 69.

- ⁽⁹⁾ I prodotti in questione possono contenere modeste aggiunte di sostanze non lattiche necessarie per la loro fabbricazione o conservazione. Se il quantitativo aggiunto non supera, in peso, lo 0,5 % del prodotto intero, esso viene preso in considerazione ai fini del calcolo della restituzione. Tuttavia, se tali aggiunte superano complessivamente, in peso, lo 0,5 % del prodotto intero, la totalità del quantitativo aggiunto non viene presa in considerazione ai fini del calcolo della restituzione. Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione se siano o meno state aggiunte sostanze non lattiche e, in caso affermativo, il tenore massimo, in peso, delle sostanze non lattiche aggiunte in 100 kg di prodotto finito.
- ⁽¹⁰⁾ L'importo della restituzione per 100 kg di prodotto appartenente a questo codice è uguale alla somma dei seguenti elementi:
- a) l'importo indicato per 100 kg, moltiplicato per la percentuale della parte lattica contenuta in 100 kg di prodotto. I prodotti in questione possono contenere modeste aggiunte di sostanze non lattiche necessarie per la loro fabbricazione o conservazione. Se il quantitativo aggiunto non supera, in peso, lo 0,5 % del prodotto intero, esso viene preso in considerazione ai fini del calcolo della restituzione. Tuttavia, se tali aggiunte superano complessivamente, in peso, lo 0,5 % del prodotto intero, la totalità del quantitativo aggiunto non viene presa in considerazione ai fini del calcolo della restituzione;
- b) un elemento calcolato a norma delle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1187/2009 della Commissione (GU L 318 del 4.12.2009, pag. 1).
Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione il tenore massimo, in peso, di saccarosio e se siano state aggiunte o meno sostanze non lattiche e, in caso affermativo, il tenore massimo, in peso, delle sostanze non lattiche aggiunte in 100 kg di prodotto finito.
- ⁽¹¹⁾ I prodotti in questione possono contenere modeste aggiunte necessarie per la loro fabbricazione o conservazione. Se il quantitativo aggiunto non supera, in peso, lo 0,5 % del prodotto intero, esso è preso in considerazione per il calcolo della restituzione. Tuttavia, se tali aggiunte superano complessivamente, in peso, lo 0,5 % del prodotto intero, la totalità del quantitativo aggiunto non viene presa in considerazione ai fini del calcolo della restituzione. Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione se siano stati aggiunti o meno prodotti e, in caso affermativo, specificare il tenore massimo di tali aggiunte.

10. Zucchero bianco e zucchero greggio come tali

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto
ex 1701	Zuccheri di canna e di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido:	
	- Zuccheri greggi senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti:	
ex 1701 12	-- di barbabietola:	
ex 1701 12 90	--- altri:	
	---- zuccheri canditi	1701 12 90 9100
	---- altri zuccheri greggi:	
	----- in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 5 kg di prodotto	1701 12 90 9910
ex 1701 13	-- Zuccheri di canna precisati nella nota 2 della sottovoce del presente capitolo:	
1701 13 90	--- altri:	
	---- zuccheri canditi	1701 13 90 9100
	---- altri zuccheri greggi:	
	----- in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 5 kg di prodotto	1701 13 90 9910
ex 1701 14	-- altri zuccheri di canna:	
1701 14 90	--- altri	
	---- zuccheri canditi	1701 14 90 9100
	---- altri zuccheri greggi:	
	----- in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 5 kg di prodotto	1701 14 90 9910
	- altri:	
1701 91 00	-- con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	1701 91 00 9000
ex 1701 99	-- altri:	
1701 99 10	--- Zuccheri bianchi:	
	---- Zuccheri canditi	1701 99 10 9100
	---- altri:	
	----- di un quantitativo totale non superiore a 10 t	1701 99 10 9910

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto
ex 1701 99 90	----- altri	1701 99 10 9950
	--- altri:	
	----- addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti	1701 99 90 9100

11. Sciroppi e altri prodotti del settore dello zucchero

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto
ex 1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:	
ex 1702 40	- Glucosio e sciroppo di glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, da 20 % a 50 % escluso di fruttosio, escluso lo zucchero invertito:	
ex 1702 40 10	-- Isoglucosio: --- contenente, in peso, allo stato secco, il 41 % o più di fruttosio	1702 40 10 9100
1702 60	- altri zuccheri e sciroppi di zucchero contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio, escluso lo zucchero invertito:	
1702 60 10	-- Isoglucosio	1702 60 10 9000
1702 60 95	-- altri:	1702 60 95 9000
ex 1702 90	- altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio:	
1702 90 30	-- Isoglucosio	1702 90 30 9000
	-- Zuccheri e melassi, caramellati:	
1702 90 71	--- contenenti, in peso, allo stato secco, il 50 % o più di saccarosio	1702 90 71 9000
ex 1702 90 95	-- altri:	
	--- Succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale	1702 90 95 9100
	--- altri, escluso sorbosio	1702 90 95 9900
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:	
ex 2106 90	- altre:	
	-- Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati:	
2106 90 30	--- di isoglucosio	2106 90 30 9000
	--- altri:	
2106 90 59	----- altri	2106 90 59 9000*

ALLEGATO II

«ALLEGATO II

Codice delle destinazioni per le restituzioni all'esportazione

A00	Tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori dell'Unione europea)
A01	Altre destinazioni
A02	Tutte le destinazioni ad esclusione degli Stati Uniti d'America
A03	Tutte le destinazioni ad esclusione della Svizzera
A04	Tutti i paesi terzi
A05	Altri paesi terzi
A10	Paesi EFTA (Associazione europea di libero scambio) Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera.
A11	Paesi ACP (paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico firmatari della convenzione di Lomé) Angola, Antigua e Barbuda, Bahama, Barbados, Belize, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Capo verde, Repubblica centrafricana, Comore (ad esclusione di Mayotte), Congo (Repubblica), Congo (Repubblica democratica), Costa d'Avorio, Gibuti, Dominica, Etiopia, Figi, Gabon, Gambia, Ghana, Grenada, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea equatoriale, Guyana, Haiti, Giamaica, Kenia, Kiribati, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Maurizio, Mauritania, Mozambico, Namibia, Niger, Nigeria, Uganda, Papua-Nuova Guinea, Repubblica dominicana, Ruanda, Saint Christopher (Saint-Kitts) e Nevis, Saint-Vincent e le isole Grenadine, Saint Lucia, Isole Salomon, Samoa occidentali, Sao Tomé e Príncipe, Senegal, Seicelle, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Suriname, Swaziland, Tanzania, Ciad, Togo, Tonga, Trinità e Tobago, Tuvalu, Vanuatu, Zambia, Zimbabwe.
A12	Paesi o territori del bacino mediterraneo Ceuta e Melilla, Gibilterra, Turchia, Albania, Bosnia-Erzegovina, Serbia, nonché il Kosovo ai sensi della risoluzione 1244/99 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, Montenegro, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, Libano, Siria, Israele, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Giordania.
A13	Paesi dell'OPEP (Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio) Algeria, Libia, Nigeria, Gabon, Venezuela, Irak, Iran, Arabia Saudita, Kuwait, Qatar, Emirati arabi uniti, Indonesia.
A14	Paesi dell'ANASE (Associazione delle nazioni dell'Asia Sud-orientale) Myanmar, Thailandia, Laos, Vietnam, Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapore, Filippine.
A15	Paesi dell'America Latina Messico, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Haiti, Repubblica dominicana, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perù, Brasile, Cile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina.
A16	Paesi dell'AASCR (Associazione dell'Asia del Sud per la cooperazione regionale) Pakistan, India, Bangladesh, Maldive, Sri Lanka, Nepal, Bhutan.
A17	Paesi del SEE (Spazio economico europeo) diversi dall'Unione europea Islanda, Norvegia, Liechtenstein.
A18	Paesi o territori PECO (paesi o territori dell'Europa centrale e orientale) Albania, Bosnia-Erzegovina, Serbia, nonché il Kosovo ai sensi della risoluzione 1244/99 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, Montenegro, ex Repubblica iugoslava di Macedonia.
A19	Paesi del NAFTA (Accordo di libero scambio nordamericano) Stati Uniti d'America, Canada, Messico.

A20	Paesi del Mercosur (Mercato comune dell'America del Sud) Brasile, Paraguay, Uruguay, Argentina.
A21	Paesi PNI (paesi di nuova industrializzazione dell'Asia) Singapore, Corea del Sud, Taiwan, RAS di Hong Kong.
A22	Paesi EDA (Economie dinamiche asiatiche) Thailandia, Malaysia, Singapore, Corea del Sud, Taiwan, RAS di Hong Kong.
A23	Paesi APEC (Cooperazione economica Asia-Pacifico) Stati Uniti d'America, Canada, Messico, Cile, Thailandia, Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapore, Filippine, Cina, Corea del Sud, Giappone, Taiwan, RAS di Hong Kong, Australia, Papua Nuova Guinea, Nuova Zelanda.
A24	Paesi CSI (Comunità degli Stati indipendenti) Ucraina, Bielorussia (Belarus), Moldavia (Moldova), Russia, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Kazakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan.
A25	Paesi dell'OCSE extra UE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) Islanda, Norvegia, Svizzera, Turchia, Stati Uniti d'America, Canada, Messico, Corea del Sud, Giappone, Australia, Oceania australiana, Nuova Zelanda, Oceania neozelandese.
A26	Paesi o territori europei diversi dall'Unione europea Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Isole Fær Øer, Andorra, Gibilterra, Città del Vaticano, Turchia, Albania, Ucraina, Bielorussia (Belarus), Moldavia (Moldova), Russia, Bosnia-Erzegovina, Serbia, nonché il Kosovo ai sensi della risoluzione 1244/99 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, Montenegro, ex Repubblica iugoslava di Macedonia.
A27	Africa (A28) (A29) Paesi o territori dell'Africa del Nord, altri paesi dell'Africa.
A28	Paesi o territori dell'Africa del Nord Ceuta e Melilla, Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto.
A29	Altri paesi dell'Africa Sudan, Sud Sudan, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Ciad, Capo Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Costa d'Avorio, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Camerun, Repubblica centrafricana, Guinea equatoriale, Sao Tomé e Príncipe, Gabon, Congo (Repubblica), Congo (Repubblica democratica), Ruanda, Burundi, Sant'Elena e dipendenze, Angola, Etiopia, Eritrea, Gibuti, Somalia, Kenia, Uganda, Tanzania, Seicelle e dipendenze, Territorio britannico dell'Oceano Indiano, Mozambico, Madagascar, Maurizio, Comore, Mayotte, Zambia, Zimbabwe, Malawi, Sudafrica, Namibia, Botswana, Swaziland, Lesotho.
A30	America (A31) (A32) (A33) America del Nord, America centrale e Antille, America del Sud.
A31	America del Nord Stati Uniti d'America, Canada, Groenlandia, Saint-Pierre e Miquelon.
A32	America centrale e Antille Messico, Bermuda, Guatemala, Belize, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Anguilla, Cuba, Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis, Haiti, Bahama, Isole Turks e Caicos, Repubblica dominicana, Isole Vergini americane, Antigua e Barbuda, Dominica, Isole Cayman, Giamaica, Saint Lucia, Saint Vincent, Isole Vergini britanniche, Barbados, Montserrat, Trinità e Tobago, Grenada, Aruba, Curacao, Sint Maarten, Caraibi olandesi (Bonaire, Sint Eustatius, Saba).
A33	America del Sud Colombia, Venezuela, Guyana, Suriname, Ecuador, Perù, Brasile, Cile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina, Isole Falkland.
A34	Asia (A35) (A36) Vicino e Medio Oriente, altri paesi dell'Asia.

A35	Vicino e Medio Oriente Georgia, Armenia, Azerbaigian, Libano, Siria, Irak, Iran, Israele, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Giordania, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Emirati arabi uniti, Oman, Yemen.
A36	Altri paesi dell'Asia Kazakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan, Afghanistan, Pakistan, India, Bangladesh, Maldive, Sri Lanka, Nepal, Bhutan, Myanmar, Thailandia, Laos, Vietnam, Cambogia, Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapore, Filippine, Mongolia, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Giappone, Taiwan, RAS di Hong Kong, Macao.
A37	Oceania e regioni polari (A38) (A39) Australia e Nuova Zelanda, altri paesi dell'Oceania e regioni polari.
A38	Australia e Nuova Zelanda Australia, Oceania australiana, Nuova Zelanda, Oceania neozelandese.
A39	Altri paesi dell'Oceania e regioni polari Papua-Nuova Guinea, Nauru, Isole Salomon, Tuvalu, Nuova Caledonia e dipendenze, Oceania americana, Isole Wallis e Futuna, Kiribati, Pitcairn, Figi, Vanuatu, Tonga, Samoa occidentali, Marianne settentrionali, Polinesia francese, Stati federali di Micronesia (Yap, Kosrae, Chuuk, Pohnpei), Isole Marshall, Palau, regioni polari.
A40	Paesi o territori PTOM Saint-Barthélemy, Polinesia francese, Nuova Caledonia e dipendenze, Isole Wallis e Futuna, Terre australi e antartiche francesi, Saint Pierre e Miquelon, Mayotte, Aruba, Curacao, Sint Maarten, Caraibi olandesi (Bonaire, Sint Eustatius, Saba), Groenlandia, Anguilla, Isole Cayman, Isole Falkland, Georgia del sud e Isole Sandwich australi, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Montserrat, Pitcairn, Sant'Elena e dipendenze, Antartide.
A96	Comuni di Livigno e di Campione d'Italia, Isola di Helgoland.
A97	Approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori dell'Unione europea Destinazioni di cui agli articoli 33, 41 e 42 del regolamento (CE) n. 612/2009 (GU L 186 del 17.7.2009, pag. 1)».

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1423/2013 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2013

che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l'informativa sui requisiti di fondi propri degli enti ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012⁽¹⁾, in particolare l'articolo 437, paragrafo 2, terzo comma, e l'articolo 492, paragrafo 5, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 575/2013 riprende le norme, concordate a livello internazionale, del terzo quadro normativo internazionale per le banche emanato dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria⁽²⁾ (di seguito «Basilea III»). Pertanto, anche dato che l'obiettivo degli obblighi di informativa è contribuire a migliorare, a fini di confronto, la trasparenza in materia di capitale regolamentare, occorre che le disposizioni in materia di informativa per gli enti soggetti a vigilanza a norma della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³⁾ siano in linea con il quadro internazionale di cui al documento del comitato di Basilea sulla vigilanza bancaria dal titolo *Composition of Capital disclosure requirements* (obblighi in materia di informativa sulla composizione del capitale)⁽⁴⁾ adeguato per tenere conto del quadro normativo dell'Unione e delle sue specificità.
- (2) Occorre prevedere una serie di modelli per la pubblicazione delle informazioni per garantire l'applicazione uniforme del regolamento (UE) n. 575/2013. Occorre che tra tali modelli sia incluso un modello per la pubblicazione delle informazioni sui fondi propri, che illustri in dettaglio la situazione patrimoniale degli enti, nonché un modello sulle caratteristiche degli strumenti di capitale, che rifletta il livello di dettaglio di cui è richiesta la pubblicazione per quanto riguarda le caratteristiche degli strumenti di capitale dell'ente.
- (3) L'ambito di consolidamento a fini contabili e l'ambito di consolidamento a fini regolamentari presentano divergenze, che determinano differenze tra le informazioni utilizzate per il calcolo dei fondi propri e le informazioni utilizzate nel bilancio pubblicato, in particolare per gli elementi dei fondi propri. Per risolvere le disparità tra i dati utilizzati per il calcolo dei fondi propri e i dati utilizzati nel bilancio degli enti, è necessario che l'informativa riguardi anche il modo in cui gli elementi di bilancio utilizzati per il calcolo dei fondi propri cambiano quando si applica l'ambito di consolidamento regolamentare. Pertanto, nel presente regolamento occorre includere anche la metodologia di riconciliazione dello stato patrimoniale che fornisca informazioni sulla riconciliazione tra le voci dello stato patrimoniale utilizzate per calcolare i fondi propri e i fondi propri regolamentari. A tal fine, occorre utilizzare uno stato patrimoniale per l'ambito regolamentare contenente unicamente elementi dei fondi propri.
- (4) Il bilancio di alcuni enti soggetti ai presenti obblighi di informativa è ampio e complesso. È necessario stabilire un approccio uniforme composto da fasi chiaramente definite, che sia d'aiuto agli enti nell'elaborazione della riconciliazione dello stato patrimoniale.
- (5) Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente correlate, poiché riguardano l'informativa sugli elementi dei fondi propri. Per assicurare la coerenza tra tali disposizioni, che devono entrare in vigore contemporaneamente, e per consentire alle persone soggette ai presenti obblighi di avere una visione globale ed un accesso unico, è auspicabile riunire in un unico regolamento tutte le norme tecniche di attuazione in materia di informativa sui fondi propri previste dal regolamento (UE) n. 575/2013.
- (6) Il regolamento (UE) n. 575/2013 contiene un numero consistente di disposizioni transitorie riguardanti i fondi propri e i requisiti di fondi propri. Per fornire un quadro significativo della situazione di solvibilità degli enti, è opportuno introdurre un modello diverso per la pubblicazione delle informazioni durante il periodo transitorio, che rifletta le disposizioni transitorie del regolamento (UE) n. 575/2013.

(1) GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

(2) <http://www.bis.org/publ/bcbs189.pdf>

(3) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(4) <http://www.bis.org/publ/bcbs221.pdf>

(7) Poiché la data di entrata in applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 è il 1° gennaio 2014 e gli enti dovranno adattare i loro sistemi per rispettare i requisiti del presente regolamento, occorre che essi dispongano del tempo necessario per farlo.

- (8) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione europea.
- (9) L'Autorità bancaria europea ha svolto consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali si basa il presente regolamento; ha analizzato i relativi costi e benefici potenziali e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento specifica i modelli uniformi per la pubblicazione delle informazioni di cui all'articolo 437, paragrafo 1, lettere a), b), d) ed e), e dell'articolo 492, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Articolo 2

Riconciliazione completa degli elementi di fondi propri con il bilancio sottoposto a revisione contabile

Per rispettare gli obblighi di informativa sulla riconciliazione completa degli elementi dei fondi propri con il bilancio sottoposto a revisione contabile, ai sensi dell'articolo 437, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti applicano la metodologia di cui all'allegato I e pubblicano le informazioni sulla riconciliazione dello stato patrimoniale risultanti dall'applicazione della metodologia.

Articolo 3

Descrizione delle principali caratteristiche degli strumenti di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2 emessi dall'ente

Per rispettare gli obblighi di informativa sulle principali caratteristiche degli strumenti di capitale primario di classe 1, di

capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2 emessi dall'ente di cui all'articolo 437, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti compilano e pubblicano il modello sulle principali caratteristiche degli strumenti di capitale di cui all'allegato II, in base alle istruzioni contenute nell'allegato III.

Articolo 4

Informativa sulla natura e sugli importi di elementi specifici riguardanti i fondi propri

Per rispettare gli obblighi di informativa sugli elementi specifici riguardanti i fondi propri di cui all'articolo 437, paragrafo 1, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti compilano e pubblicano il modello generale per la pubblicazione delle informazioni sui fondi propri di cui all'allegato IV, in base alle istruzioni contenute nell'allegato V.

Articolo 5

Informativa sulla natura e sugli importi di elementi specifici riguardanti i fondi propri nel periodo transitorio

In deroga all'articolo 4, durante il periodo compreso tra il 31 marzo 2014 e il 31 dicembre 2017, per rispettare gli obblighi di informativa sugli elementi aggiuntivi riguardanti i fondi propri secondo quanto previsto dall'articolo 492, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti compilano e pubblicano il modello transitorio per la pubblicazione di informazioni sui fondi propri di cui all'allegato VI, in base alle istruzioni contenute nell'allegato VII, anziché il modello generale per la pubblicazione delle informazioni sui fondi propri di cui all'allegato IV in base alle istruzioni contenute nell'allegato V.

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 31 marzo 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

ALLEGATO I

Metodologia di riconciliazione dello stato patrimoniale

- 1) Gli enti applicano la metodologia descritta nel presente allegato per fornire informazioni sulla riconciliazione tra le voci dello stato patrimoniale utilizzate per il calcolo dei fondi propri e i fondi propri regolamentari. Gli elementi dei fondi propri nei bilanci sottoposti a revisione contabile includono tutti gli elementi che sono componenti dei fondi propri regolamentari o che ne sono dedotti, tra cui patrimonio netto, passività quali debiti, o altre voci di stato patrimoniale che influenzano i fondi propri regolamentari, quali attività immateriali, avviamento, attività fiscali differite.
- 2) Gli enti utilizzano come punto di partenza le pertinenti voci dello stato patrimoniale utilizzate per calcolare i fondi propri come da bilancio pubblicato. Il bilancio è considerato bilancio sottoposto a revisione contabile quando la riconciliazione è effettuata rispetto al bilancio d'esercizio.
- 3) Quando gli enti rispettano gli obblighi di cui alla parte otto del regolamento (UE) n. 575/2013 su base consolidata o sub-consolidata e se l'ambito o il metodo di consolidamento utilizzati nello stato patrimoniale del bilancio sono diversi dall'ambito e dal metodo di consolidamento previsti dalla parte uno, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti pubblicano anche lo stato patrimoniale per l'ambito regolamentare, vale a dire uno stato patrimoniale redatto conformemente alle norme sul consolidamento prudenziale di cui alla parte uno, titolo II, capo 2 del regolamento (UE) n. 575/2013 e limitato agli elementi dei fondi propri. Lo stato patrimoniale per l'ambito regolamentare è almeno altrettanto dettagliato dello stato patrimoniale del bilancio per gli elementi dei fondi propri, e le sue voci sono presentate fianco a fianco con una chiara associazione con gli elementi dei fondi propri dello stato patrimoniale del bilancio. Gli enti forniscono informazioni qualitative e quantitative sulle differenze tra gli elementi dei fondi propri tra i due stati patrimoniali dovute all'ambito e al metodo di consolidamento.
- 4) In secondo luogo, gli enti espandono gli elementi dei fondi propri dello stato patrimoniale per l'ambito regolamentare in modo che tutte le componenti richieste nel modello transitorio per la pubblicazione delle informazioni o nel modello per la pubblicazione delle informazioni sui fondi propri appaiano separatamente. Gli enti espandono le voci dello stato patrimoniale fino al livello di granularità necessario per ricavare le componenti richieste dal modello transitorio per la pubblicazione delle informazioni o dal modello per la pubblicazione delle informazioni sui fondi propri.
- 5) In terzo luogo, gli enti provvedono a stabilire un'associazione tra gli elementi risultanti dall'espansione dello stato patrimoniale per l'ambito regolamentare descritta al punto 4 e gli elementi inclusi nel modello transitorio per la pubblicazione delle informazioni o nel modello per la pubblicazione delle informazioni sui fondi propri.
- 6) Quando gli enti rispettano gli obblighi di cui alla parte otto del regolamento (UE) n. 575/2013 su base consolidata o sub-consolidata ma l'ambito e il metodo di consolidamento utilizzati per lo stato patrimoniale nel bilancio sono identici all'ambito e al metodo di consolidamento definiti ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, e gli enti dichiarano esplicitamente l'assenza di differenze tra i due ambiti e metodi di consolidamento, si applicano solo i punti 4 e 5 del presente allegato sulla base dello stato patrimoniale del bilancio.
- 7) Quando gli enti rispettano gli obblighi di cui alla parte otto del regolamento (UE) n. 575/2013 su base individuale, il punto 3 del presente allegato non si applica e si applicano invece i punti 4 e 5 del presente allegato sulla base dello stato patrimoniale del bilancio.
- 8) Le informazioni sulla riconciliazione dello stato patrimoniale relative agli elementi dei fondi propri risultanti dall'applicazione della metodologia di cui al presente allegato possono essere fornite in un formato non sottoposto a revisione contabile.

ALLEGATO II

Modello sulle principali caratteristiche degli strumenti di capitale

Modello sulle principali caratteristiche degli strumenti di capitale ⁽¹⁾		
1	Emittente	
2	Identificativo unico (ad es., identificativo CUSIP, ISIN o Bloomberg per i collocamenti privati)	
3	Legislazione applicabile allo strumento	
	<i>Trattamento regolamentare</i>	
4	Disposizioni transitorie del CRR	
5	Disposizioni post transitorie del CRR	
6	Ammissibile a livello di singolo ente/(sub-)consolidamento / di singolo ente e di (sub-)consolidamento	
7	Tipo di strumento (i tipi devono essere specificati per ciascuna giurisdizione)	
8	Importo rilevato nel capitale regolamentare (moneta in milioni, alla più recente data di riferimento per la segnalazione)	
9	Importo nominale dello strumento	
9a	Prezzo di emissione	
9b	Prezzo di rimborso	
10	Classificazione contabile	
11	Data di emissione originaria	
12	Irredimibile o a scadenza	
13	Data di scadenza originaria	
14	Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente soggetto a approvazione preventiva dell'autorità di vigilanza	
15	Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale e importo del rimborso	
16	Date successive di rimborso anticipato, se del caso	
	<i>Cedole/dividendi</i>	
17	Dividendi/cedole fissi o variabili	
18	Tasso della cedola ed eventuale indice correlato	
19	Presenza di un meccanismo di "dividend stopper"	
20a	Pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio (in termini di tempo)	
20b	Pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio (in termini di importo)	
21	Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso	
22	Non cumulativo o cumulativo	
23	Convertibile o non convertibile	
24	Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione	
25	Se convertibile, in tutto o in parte	
26	Se convertibile, tasso di conversione	
27	Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa	

28	Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è possibile	
29	Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito	
30	Meccanismi di svalutazione (<i>write down</i>)	
31	In caso di meccanismo di svalutazione (<i>write down</i>), evento(i) che la determina(no)	
32	In caso di svalutazione (<i>write down</i>), svalutazione totale o parziale	
33	In caso di svalutazione (<i>write down</i>), svalutazione permanente o temporanea	
34	In caso di svalutazione (<i>write down</i>) temporanea, descrizione del meccanismo di rivalutazione	
35	Posizione nella gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare il tipo di strumento di rango immediatamente superiore (senior))	
36	Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni transitorie	
37	In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi	
(1) Inserire "N/A" se l'informazione non si applica		

ALLEGATO III

Istruzioni per la compilazione del modello sulle principali caratteristiche degli strumenti di capitale

- 1) Gli enti si attengono alle istruzioni fornite nel presente allegato per la compilazione del modello sulle principali caratteristiche degli strumenti di capitale di cui all'allegato II.
- 2) Gli enti completano il presente modello per le seguenti categorie: strumenti di capitale primario di classe 1, strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e strumenti di capitale di classe 2.
- 3) I modelli includono colonne con le caratteristiche dei diversi strumenti. Nei casi in cui gli strumenti di capitale di una stessa categoria presentano caratteristiche identiche, gli enti possono compilare soltanto una colonna con le caratteristiche identiche e indicare le emissioni a cui le caratteristiche identiche si riferiscono.

Istruzioni per la compilazione del modello sulle principali caratteristiche degli strumenti di capitale	
1	Indicare il soggetto giuridico emittente. <i>Testo libero</i>
2	Identificativo unico (ad es., identificativo CUSIP, ISIN o Bloomberg per i collocamenti privati). <i>Testo libero</i>
3	Specificare la legislazione applicabile allo strumento. <i>Testo libero</i>
4	Specificare il trattamento transitorio del capitale regolamentare di cui al regolamento (UE) n. 575/2013. La classificazione originaria dello strumento è il punto di riferimento indipendentemente da eventuali riclassificazioni in classi inferiori di capitale. <i>Selezionare dal menu: [Capitale primario di classe 1] [Capitale aggiuntivo di classe 1] [Capitale di classe 2] [Non ammissibile] [N/A]</i> <i>Testo libero - specificare se una parte dell'emissione è stata riclassificata in classi inferiori di capitale.</i>
5	Specificare il trattamento del capitale regolamentare ai sensi delle disposizioni del regolamento (UE) n. 575/2013 senza tener conto del trattamento transitorio. <i>Selezionare dal menu: [Capitale primario di classe 1] [Capitale aggiuntivo di classe 1] [Capitale di classe 2] [Non ammissibile]</i>
6	Specificare il(i) livello(i) nell'ambito del gruppo in cui lo strumento è incluso nel capitale. <i>Selezionare dal menu: [Singolo ente][sub-)consolidamento] [singolo ente e (sub-) consolidamento]</i>
7	Specificare il tipo di strumento, che varia in funzione della giurisdizione. <i>Selezionare dal menu: menu di opzioni fornito agli enti da ciascuna giurisdizione - Inserire i riferimenti giuridici agli articoli del regolamento (UE) n. 575/2013 per ciascun tipo di strumento</i> <i>Per gli strumenti di capitale primario di classe 1, gli strumenti di capitale primario di classe 1 di cui all'elenco dell'ABE (ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 3).</i>
8	Specificare l'importo rilevato nel capitale regolamentare (importo totale dello strumento rilevato nel capitale regolamentare prima delle disposizioni transitorie per il livello pertinente dell'informativa - moneta utilizzata per gli obblighi di segnalazione). <i>Testo libero - Specificare in particolare se alcune parti degli strumenti sono in classi diverse di capitale regolamentare e se l'importo rilevato nel capitale regolamentare è diverso dall'importo emesso.</i>
9	Importo nominale dello strumento (nella moneta di emissione e nella moneta utilizzata per gli obblighi di segnalazione). <i>Testo libero</i>
9a	Prezzo di emissione dello strumento. <i>Testo libero</i>
9b	Prezzo di rimborso dello strumento. <i>Testo libero</i>

10	<p>Specificare la classificazione contabile.</p> <p><i>Selezionare dal menu: [Patrimonio netto] [Passività - costo ammortizzato] [Passività - opzione del fair value (valore equo)] [Interessi di minoranza in filiazioni consolidate]</i></p>
11	<p>Specificare la data di emissione.</p> <p><i>Testo libero</i></p>
12	<p>Specificare se a scadenza o irredimibile.</p> <p><i>Selezionare dal menu: [Irredimibile] [A scadenza]</i></p>
13	<p>Per gli strumenti a scadenza, specificare la data originaria di scadenza (giorno, mese e anno). Per gli strumenti irredimibili, inserire la dicitura «privo di scadenza».</p> <p><i>Testo libero</i></p>
14	<p>Specificare se esiste un'opzione di rimborso anticipato a discrezione dell'emittente (tutti i tipi di opzioni di rimborso anticipato).</p> <p><i>Selezionare dal menu: [Sì], [No]</i></p>
15	<p>Per gli strumenti con opzioni di rimborso anticipato a discrezione dell'emittente, specificare la data del primo rimborso anticipato se lo strumento prevede un rimborso anticipato ad una data prestabilita (giorno, mese e anno) e, inoltre, indicare se lo strumento prevede l'opzione di rimborso anticipato legata a eventi fiscali e/o regolamentari. Specificare anche il prezzo di rimborso. Contribuisce a valutare la stabilità dello strumento.</p> <p><i>Testo libero</i></p>
16	<p>Specificare l'esistenza e la frequenza delle successive date di rimborso anticipato, se del caso. Contribuisce a valutare la stabilità dello strumento.</p> <p><i>Testo libero</i></p>
17	<p>Indicare se le cedole/i dividendi sono: fissi nell'arco della vita dello strumento, variabili nell'arco della vita dello strumento, attualmente fissi ma destinati a divenire variabili in futuro o attualmente variabili ma destinati a divenire fissi in futuro.</p> <p><i>Selezionare dal menu: [Fissi], [Variabili], [Fissi poi variabili], [Variabili poi fissi]</i></p>
18	<p>Specificare il tasso della cedola dello strumento ed eventuali indici di riferimento cui è collegato il tasso della cedola/ del dividendo.</p> <p><i>Testo libero</i></p>
19	<p>Indicare se il non pagamento di cedole o dividendi sullo strumento comporta il divieto di pagamento di dividendi sulle azioni ordinarie (presenza di un meccanismo di «dividend stopper»).</p> <p><i>Selezionare dal menu: [Sì], [No]</i></p>
20a	<p>Indicare se l'emittente gode di discrezionalità piena, parziale o nulla nel decidere in merito al pagamento della cedola/del dividendo. Se l'ente gode in qualunque circostanza della piena discrezionalità di annullare il pagamento delle cedole/dei dividendi, selezionare «pienamente discrezionale» (anche in presenza di meccanismi di «dividend stopper» che non impediscono all'ente di annullare i pagamenti relativi allo strumento). Se l'annullamento del pagamento è sottoposto a determinate condizioni (ad es. diminuzione del capitale al di sotto di una determinata soglia), selezionare «parzialmente discrezionale». Se l'ente non è in grado di annullare il pagamento se non in caso di insolvenza, selezionare «obbligatorio».</p> <p><i>Selezionare dal menu: [Pienamente discrezionale] [Parzialmente discrezionale] [Obbligatorio]</i></p> <p><i>Testo libero (specificare i motivi di discrezionalità, l'esistenza di meccanismi di «dividend pusher» e di «dividend stopper», meccanismi di ACSM)</i></p>
20b	<p>Indicare se l'emittente gode di discrezionalità piena, parziale o nulla sull'importo della cedola/del dividendo.</p> <p><i>Selezionare dal menu: [Pienamente discrezionale] [Parzialmente discrezionale] [Obbligatorio]</i></p>
21	<p>Indicare la presenza di «step-up» o altro incentivo al rimborso.</p> <p><i>Selezionare dal menu: [Sì], [No]</i></p>
22	<p>Indicare se i dividendi/le cedole sono cumulativi o non cumulativi.</p> <p><i>Selezionare dal menu: [Non cumulativi] [Cumulativi] [ACSM]</i></p>

23	<p>Specificare se lo strumento è convertibile o non convertibile.</p> <p><i>Selezionare dal menu: [Convertibile] [Non convertibile]</i></p>
24	<p>Specificare le condizioni alle quali lo strumento potrà essere convertito, compreso il punto di insostenibilità economica. Nel caso in cui la conversione possa essere attivata da una o più autorità, elencare le autorità in questione. Per ogni autorità, specificare se la base giuridica che permette all'autorità di attivare la conversione è prevista dalle clausole del contratto relativo allo strumento (approccio contrattuale) o dalla normativa (approccio normativo).</p> <p><i>Testo libero</i></p>
25	<p>Specificare se lo strumento sarà sempre convertito integralmente, potrà essere convertito integralmente o parzialmente, o sarà sempre convertito parzialmente.</p> <p><i>Selezionare dal menu: [Sempre integralmente] [Integralmente o parzialmente] [Sempre parzialmente]</i></p>
26	<p>Specificare il tasso di conversione nello strumento avente maggiore capacità di assorbimento delle perdite.</p> <p><i>Testo libero</i></p>
27	<p>Per gli strumenti convertibili, specificare se la conversione è obbligatoria o facoltativa.</p> <p><i>Selezionare dal menu: [Obbligatoria] [Facoltativa] [N/A] e [A scelta del possessore] [A scelta dell'emittente] [A scelta di entrambi, il possessore e l'emittente]</i></p>
28	<p>Se gli strumenti convertibili, specificare il tipo di strumento nel quale la conversione è possibile Contribuisce alla valutazione della capacità di assorbimento delle perdite.</p> <p><i>Selezionare dal menu: [Capitale primario di classe 1] [Capitale aggiuntivo di classe 1] [Capitale di classe 2] [Altro]</i></p>
29	<p>Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito.</p> <p><i>Testo libero</i></p>
30	<p>Indicare se è presente un meccanismo di svalutazione (write-down).</p> <p><i>Selezionare dal menu: [Sì], [No]</i></p>
31	<p>Precisare gli eventi che determinano la svalutazione, compreso il punto di insostenibilità economica. Nel caso in cui la svalutazione possa essere attivata da una o più autorità, elencare le autorità in questione. Per ogni autorità, specificare se la base giuridica che permette all'autorità di attivare la svalutazione è prevista dalle clausole del contratto relativo allo strumento (approccio contrattuale) o dalla normativa (approccio normativo).</p> <p><i>Testo libero</i></p>
32	<p>Specificare se lo strumento sarà sempre svalutato integralmente, potrà essere svalutato parzialmente, o sarà sempre svalutato parzialmente. Contribuisce alla valutazione del livello di assorbimento delle perdite al momento della svalutazione.</p> <p><i>Selezionare dal menu: [Sempre integralmente] [Integralmente o parzialmente] [Sempre parzialmente]</i></p>
33	<p>Per gli strumenti che prevedono meccanismi di svalutazione, indicare se la svalutazione sarà permanente o temporanea.</p> <p><i>Selezionare dal menu: [Permanente] [Temporanea] [N/A]</i></p>
34	<p>Descrivere il meccanismo di rivalutazione.</p> <p><i>Testo libero</i></p>
35	<p>Specificare lo strumento rispetto al quale è immediatamente subordinato. Se del caso, le banche dovrebbero specificare i numeri di colonna, degli strumenti di rango immediatamente inferiore all'interno del modello per la pubblicazione delle informazioni sulle principali caratteristiche.</p> <p><i>Testo libero</i></p>
36	<p>Specificare eventuali caratteristiche non conformi.</p> <p><i>Selezionare dal menu: [Sì], [No]</i></p>
37	<p>In caso di caratteristiche non conformi, specificare quali.</p> <p><i>Testo libero</i></p>

ALLEGATO IV

Modello per la pubblicazione delle informazioni sui fondi propri

Modello per la pubblicazione delle informazioni sui fondi propri			Articolo di riferimento del regolamento (UE) n. 575/2013
Capitale primario di classe 1 (CET1): strumenti e riserve			
1	Strumenti di capitale e le relative riserve sovrapprezzo azioni		26, paragrafo 1, 27, 28, 29
	di cui: tipo di strumento 1		Elenco ABE ex art. 26, paragrafo 3
	di cui: tipo di strumento 2		Elenco ABE ex art. 26, paragrafo 3
	di cui: tipo di strumento 3		Elenco ABE ex art. 26, paragrafo 3
2	Utili non distribuiti		26, paragrafo 1, lettera c)
3	Altre componenti di conto economico complessivo accumulate (e altre riserve)		26, paragrafo 1
3a	Fondi per rischi bancari generali		26, paragrafo 1, lettera f)
4	Importo degli elementi ammissibili di cui all'articolo 484, paragrafo 3, e le relative riserve sovrapprezzo azioni, soggetti a eliminazione progressiva dal capitale primario di classe 1		486, paragrafo 2
5	Interessi di minoranza (importo consentito nel capitale primario di classe 1 consolidato)		84
5a	Utili di periodo verificati da persone indipendenti al netto di tutti gli oneri o i dividendi prevedibili		26, paragrafo 2
6	Capitale primario di classe 1 (CET1) prima delle rettifiche regolamentari		Somma delle righe da 1 a 5a
Capitale primario di classe 1 (CET1): rettifiche regolamentari			
7	Rettifiche di valore supplementari (importo negativo)		34, 105
8	Attività immateriali (al netto delle relative passività fiscali) (importo negativo)		36, paragrafo 1, lettera b), 37
9	Campo vuoto nell'UE		
10	Attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura, escluse quelle derivanti da differenze temporanee (al netto delle relative passività fiscali per le quali sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 3) (importo negativo)		36, paragrafo 1, lettera c), 38
11	Riserve di valore equo relative agli utili e alle perdite generati dalla copertura dei flussi di cassa		33, paragrafo 1, lettera a)
12	Importi negativi risultanti dal calcolo degli importi delle perdite attese		36, paragrafo 1, lettera d), 40, 159
13	Qualsiasi aumento del patrimonio netto risultante da attività cartolarizzate (importo negativo)		32, paragrafo 1
14	Gli utili o le perdite sulle passività, valutate al valore equo, dovuti alle variazioni del merito di credito		33, paragrafo 1, lettera b)
15	Attività dei fondi pensione a prestazioni definite (importo negativo)		36, paragrafo 1, lettera e), 41
16	Strumenti propri di capitale primario di classe 1 detenuti dall'ente direttamente o indirettamente (importo negativo)		36, paragrafo 1, lettera f), 42
17	Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando tali soggetti detengono con l'ente una partecipazione incrociata reciproca concepita per aumentare artificialmente i fondi propri dell'ente (importo negativo)		36, paragrafo 1, lettera g), 44

18	Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente dall'ente, quando l'ente non ha un investimento significativo in tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10 % e al netto di posizioni corte ammissibili) (importo negativo)		36, paragrafo 1, lettera h), 43, 45, 46, 49, paragrafi 2 e 3, 79
19	Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente dall'ente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10% e al netto di posizioni corte ammissibili) (importo negativo)		36, paragrafo 1, lettera i), 43, 45, 47, 48, paragrafo 1, lettera b), 49 paragrafi 1, 2 e 3, 79
20	Campo vuoto nell'UE		
20a	Importo dell'esposizione dei seguenti elementi, che possiedono i requisiti per ricevere un fattore di ponderazione del rischio pari al 1250 %, quando l'ente opta per la deduzione		36, paragrafo 1, lettera k)
20b	di cui: partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario (importo negativo)		36, paragrafo 1, lettera k), punto i), 89, 90 e 91
20c	di cui: posizioni verso la cartolarizzazione (importo negativo)		36, paragrafo 1, lettera k), punto ii), 243, paragrafo 1, lettera b) 244, paragrafo 1, lettera b) 258
20d	di cui: operazioni con regolamento non contestuale (importo negativo)		36, paragrafo 1, lettera k), punto iii), 379, paragrafo 3
21	Attività fiscali differite che derivano da differenze temporanee (importo superiore alla soglia del 10 %, al netto delle relative passività fiscali per le quali sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 3) (importo negativo)		36, paragrafo 1, lettera c), 38, 48, paragrafo 1, lettera a)
22	Importo che supera la soglia del 15 % (importo negativo)		48, paragrafo 1
23	di cui: strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente o indirettamente dall'ente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti		36, paragrafo 1, lettera i), 48, paragrafo 1, lettera b)
24	Campo vuoto nell'UE		
25	di cui: attività fiscali differite che derivano da differenze temporanee		36, paragrafo 1, lettera c), 38, 48, paragrafo 1, lettera a)
25a	Perdite relative all'esercizio in corso (importo negativo)		36, paragrafo 1, lettera a)
25b	Tributi prevedibili relativi agli elementi del capitale primario di classe 1 (importo negativo)		36, paragrafo 1, lettera l)
27	Deduzioni ammissibili dal capitale aggiuntivo di classe 1 che superano il capitale aggiuntivo di classe 1 dell'ente (importo negativo)		36, paragrafo 1, lettera j)
28	Totale delle rettifiche regolamentari al capitale primario di classe 1 (CET1)		Somma delle righe da 7 a 20a, 21, 22, e da 25a a 27
29	Capitale primario di classe 1 (CET1)		Riga 6 meno riga 28
Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1): strumenti			
30	Strumenti di capitale e le relative riserve sovrapprezzo azioni		51, 52
31	di cui: classificati come patrimonio netto ai sensi della disciplina contabile applicabile		
32	di cui: classificati come passività ai sensi della disciplina contabile applicabile		
33	Importo degli elementi ammissibili di cui all'articolo 484, paragrafo 4, e le relative riserve sovrapprezzo azioni, soggetti a eliminazione progressiva dal capitale aggiuntivo di classe 1		486, paragrafo 3
34	Capitale di classe 1 ammissibile incluso nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato (compresi gli interessi di minoranza non inclusi nella riga 5) emesso da filiazioni e detenuto da terzi		85, 86

35	di cui: strumenti emessi da filiazioni soggetti a eliminazione progressiva		486, paragrafo 3
36	Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1) prima delle rettifiche regolamentari		Somma delle righe 30, 33 e 34
Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1): rettifiche regolamentari			
37	Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti dall'ente direttamente o indirettamente (importo negativo)		52, paragrafo 1, lettera b), 56, lettera a), 57
38	Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando tali soggetti detengono con l'ente una partecipazione incrociata reciproca concepita per aumentare artificialmente i fondi propri dell'ente (importo negativo)		56, lettera b), 58
39	Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando l'ente non ha un investimento significativo in tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10 % e al netto di posizioni corte ammissibili) (importo negativo)		56, lettera c), 59, 60, 79
40	Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente dall'ente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10% e al netto di posizioni corte ammissibili) (importo negativo)		56, lettera d), 59, 79
41	Campo vuoto nell'UE		
42	Deduzioni ammissibili dagli elementi di classe 2 che superano il capitale di classe 2 dell'ente (importo negativo)		56, lettera e)
43	Totale delle rettifiche regolamentari al capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1)		Somma delle righe da 37 a 42
44	Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1)		Riga 36 meno riga 43
45	Capitale di classe 1 (T1= CET1 + AT1)		Somma delle righe 29 e 44
Capitale di classe 2 (T2): strumenti e accantonamenti			
46	Strumenti di capitale e le relative riserve sovrapprezzo azioni		62, 63
47	Importo degli elementi ammissibili di cui all'articolo 484, paragrafo 5, e le relative riserve sovrapprezzo azioni, soggetti a eliminazione progressiva dal capitale di classe 2		486, paragrafo 4
48	Strumenti di fondi propri ammissibili inclusi nel capitale di classe 2 consolidato (compresi gli interessi di minoranza e strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 non inclusi nella riga 5 o nella riga 34) emessi da filiazioni e detenuti da terzi		87, 88
49	di cui: strumenti emessi da filiazioni soggetti a eliminazione progressiva		486, paragrafo 4
50	Rettifiche di valore su crediti		62, lettere c) e d)
51	Capitale di classe 2 (T2) prima delle rettifiche regolamentari		
Capitale di classe 2 (T2): rettifiche regolamentari			
52	Strumenti propri di capitale di classe 2 detenuti dall'ente direttamente o indirettamente e prestiti subordinati (importo negativo)		63, lettera b), punto i), 66, lettera a), 67
53	Strumenti di capitale classe 2 e prestiti subordinati di soggetti del settore finanziario detenuti, quando tali soggetti detengono con l'ente una partecipazione incrociata reciproca concepita per aumentare artificialmente i fondi propri dell'ente (importo negativo)		66, lettera b), 68
54	Strumenti di capitale di classe 2 e prestiti subordinati di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente o indirettamente, quando l'ente non ha un investimento significativo in tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10 % e al netto di posizioni corte ammissibili) (importo negativo)		66, lettera c), 69, 70, 79

55	Strumenti di capitale di classe 2 e prestiti subordinati di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente o indirettamente dall'ente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti (al netto di posizioni corte ammissibili) (importo negativo)		66, lettera d), 69, 79
56	Campo vuoto nell'UE		
57	Totale delle rettifiche regolamentari al capitale di classe 2 (T2)		Somma delle righe da 52 a 56
58	Capitale di classe 2 (T2)		Riga 51 meno riga 57
59	Capitale totale (TC = T1 + T2)		Somma delle righe 45 e 58
60	Totale delle attività ponderate per il rischio		
Coefficienti e riserve di capitale			
61	Capitale primario di classe 1 (in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio)		92, paragrafo 2, lettera a)
62	Capitale di classe 1 (in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio)		92, paragrafo 2, lettera b)
63	Capitale totale (in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio)		92, paragrafo 2, lettera c)
64	Requisito della riserva di capitale specifica dell'ente (requisito relativo al capitale primario di classe 1, ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, lettera a), più requisiti della riserva di conservazione del capitale, della riserva di capitale anticiclica, della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico, della riserva di capitale degli enti a rilevanza sistemica, in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio)		CRD 128, 129, 130, 131, 133
65	di cui: requisito della riserva di conservazione del capitale		
66	di cui: requisito della riserva di capitale anticiclica		
67	di cui: requisito della riserva a fronte del rischio sistemico		
67a	di cui: riserva di capitale per i Global Systemically Important Institutions (G-SII - enti a rilevanza sistemica a livello globale) o per gli Other Systemically Important Institutions (O-SII - altri enti a rilevanza sistemica)		
68	Capitale primario di classe 1 disponibile per le riserve di capitale (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio)		CRD 128
69	[non pertinente nella normativa UE]		
70	[non pertinente nella normativa UE]		
71	[non pertinente nella normativa UE]		
Importi inferiori alle soglie di deduzione (prima della ponderazione del rischio)			
72	Capitale di soggetti del settore finanziario detenuto direttamente o indirettamente, quando l'ente non ha un investimento significativo in tali soggetti (importo inferiore alla soglia del 10 % e al netto di posizioni corte ammissibili)		36, paragrafo 1, lettera h), 46, 45; 56, lettera c), 59, 60; 66, lettera c), 69, 70
73	Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente o indirettamente dall'ente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti (importo inferiore alla soglia del 10 % e al netto di posizioni corte ammissibili)		36, paragrafo 1, lettera i), 45, 48
74	Campo vuoto nell'UE		
75	Attività fiscali differite che derivano da differenze temporanee (importo inferiore alla soglia del 10 %, al netto delle relative passività fiscali per le quali sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 3)		36, paragrafo 1, lettera c), 38, 48

Massimali applicabili per l'inclusione di accantonamenti nel capitale di classe 2			
76	Rettifiche di valore su crediti incluse nel capitale di classe 2 in relazione alle esposizioni soggette al metodo standardizzato (prima dell'applicazione del massimale)		62
77	Massimale per l'inclusione di rettifiche di valore su crediti nel capitale di classe 2 nel quadro del metodo standardizzato		62
78	Rettifiche di valore su crediti incluse nel capitale di classe 2 in relazione alle esposizioni soggette al metodo basato sui rating interni (prima dell'applicazione del massimale)		62
79	Massimale per l'inclusione di rettifiche di valore su crediti nel capitale di classe 2 nel quadro del metodo basato sui rating interni		62
Strumenti di capitale soggetti a eliminazione progressiva (applicabile soltanto tra il 1o gennaio 2014 e il 1o gennaio 2022)			
80	— Attuale massimale sugli strumenti di capitale primario di classe 1 soggetti a eliminazione progressiva		484, paragrafo 3, 486, paragrafi 2 e 5
81	— Importo escluso dal capitale primario di classe 1 in ragione del massimale (superamento del massimale dopo i rimborsi e le scadenze)		484, paragrafo 3, 486, paragrafi 2 e 5
82	— Attuale massimale sugli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 soggetti a eliminazione progressiva		484, paragrafo 4, 486, paragrafi 3 e 5
83	— Importo escluso dal capitale aggiuntivo di classe 1 in ragione del massimale (superamento del massimale dopo i rimborsi e le scadenze)		484, paragrafo 4, 486, paragrafi 3 e 5
84	— Attuale massimale sugli strumenti di capitale di classe 2 soggetti a eliminazione progressiva		484, paragrafo 5, 486, paragrafi 4 e 5
85	— Importo escluso dal capitale classe 2 in ragione del massimale (superamento del massimale dopo i rimborsi e le scadenze)		484, paragrafo 5, 486, paragrafi 4 e 5

ALLEGATO V

Istruzioni per la compilazione del modello per la pubblicazione delle informazioni sui fondi propri

Ai fini del modello per la pubblicazione delle informazioni sui fondi propri, le rettifiche regolamentari comprendono le deduzioni dai fondi propri e i filtri prudenziali.

Istruzioni per la compilazione del modello per la pubblicazione delle informazioni sui fondi propri	
Numero di riga	Spiegazione
1	Strumenti di capitale e le relative riserve sovrapprezzo azioni ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, e degli articoli 27, 28, 29 del regolamento (UE) n. 575/2013 e dell'elenco ABE ex articolo 26, paragrafo 3, dello stesso regolamento.
2	Utili non distribuiti prima di tutte le rettifiche regolamentari ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 (prima dell'inclusione di qualsiasi utile o perdita netti di periodo).
3	Importo delle altre componenti di conto economico complessivo accumulate e altre riserve ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 575/2013.
3a	Importo dei fondi per rischi bancari generali ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013.
4	Importo degli elementi ammissibili di cui all'articolo 484, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, e le relative riserve sovrapprezzo azioni, soggetti a eliminazione progressiva dal capitale primario di classe 1 ai sensi dell'articolo 486, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.
5	Interessi di minoranza (importo ammesso nel capitale primario di classe 1 consolidato) ai sensi dell'articolo 84 del regolamento (UE) n. 575/2013.
5a	Utili di periodo verificati da persone indipendenti al netto di tutti gli oneri o i dividendi prevedibili ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.
6	Somma delle righe da 1 a 5°.
7	Rettifiche di valore supplementari ai sensi degli articoli 34 e 105 del regolamento (UE) n. 575/2013 (importo negativo).
8	Attività immateriali (al netto delle relative passività fiscali) ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 575/2013.
9	[Campo vuoto nell'ambito del regolamento (UE) n. 575/2013].
10	Attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura, escluse quelle derivanti da differenze temporanee (al netto delle relative passività fiscali per le quali sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 3), ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 38 del regolamento (UE) n. 575/2013 (importo negativo).
11	Riserve di valore equo relative agli utili e alle perdite generati dalla copertura dei flussi di cassa, ai sensi dell'articolo 33, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.
12	Importi negativi risultanti dal calcolo degli importi delle perdite attese, ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera d), e dell'articolo 40 del regolamento (UE) n. 575/2013.
13	Qualsiasi aumento del patrimonio netto risultante da attività cartolarizzate, ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 (importo negativo).
14	Gli utili o le perdite sulle passività, valutate al valore equo, dovuti all'evoluzione del merito di credito, ai sensi dell'articolo 33, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.
15	Attività dei fondi pensione a prestazioni definite ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, e dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 575/2013 (importo negativo).
16	Strumenti propri di capitale primario di classe 1 detenuti dall'ente direttamente o indirettamente ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 575/2013 (importo negativo).
17	Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario, detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando tali soggetti detengono con l'ente una partecipazione incrociata reciproca concepita per aumentare artificialmente i fondi propri dell'ente ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera g), e dell'articolo 44 del regolamento (UE) n. 575/2013 (importo negativo).

18	Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario, detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando l'ente non ha un investimento significativo in tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10 % e al netto di posizioni corte ammissibili) ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera h), degli articoli 43, 45, 46 e dell'articolo 49, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 (importo negativo).
19	Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario, detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente dall'ente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10 % e al netto di posizioni corte ammissibili) ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera i), degli articoli 43, 45 e 47, dell'articolo 48, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 49, paragrafi da 1 a 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 (importo negativo).
20	[Campo vuoto nel quadro del regolamento (UE) n. 575/2013].
20a	Importo dell'esposizione che possiede i requisiti per ricevere un fattore di ponderazione del rischio pari al 1250 %, quando l'ente opta per la deduzione ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) n. 575/2013.
20b	Dell'importo di cui alla riga 20a, l'importo relativo alle partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario, ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera k), e degli articoli da 89 a 86 del regolamento (UE) n. 575/2013 (importo negativo).
20c	Dell'importo di cui alla riga 20a, l'importo relativo alle posizioni verso la cartolarizzazione ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto ii), dell'articolo 243, paragrafo 1, lettera b), dell'articolo 244, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 258 del regolamento (UE) n. 575/2013 (importo negativo).
20d	Dell'importo di cui alla riga 20a, l'importo relativo alle operazioni con regolamento non contestuale ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto ii), e dell'articolo 379, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 (importo negativo).
21	Attività fiscali differite derivanti da differenze temporanee (importo superiore alla soglia del 10 %, al netto delle relative passività fiscali per le quali sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 3) ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera c), dell'articolo 38 e dell'articolo 48, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 (importo negativo).
22	Importo superiore alla soglia del 15 % ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 (importo negativo).
23	Dell'importo di cui alla riga 22, l'importo di strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario, detenuti dall'ente direttamente o indirettamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera i), e dell'articolo 48, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.
24	[Campo vuoto nell'ambito del regolamento (UE) n. 575/2013].
25	Dell'importo di cui alla riga 22, l'importo delle attività fiscali differite derivanti da differenze temporanee ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera c), dell'articolo 38 e dell'articolo 48, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.
25a	Perdite relative all'esercizio ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 (importo negativo).
25b	Tributi relativi agli elementi del capitale primario di classe 1 prevedibili al momento del calcolo, ad eccezione dei casi in cui l'ente adotta di conseguenza l'importo degli elementi del capitale primario di classe 1, nella misura in cui tali tributi riducano l'importo fino a concorrenza del quale questi elementi possono essere destinati alla copertura di rischi o perdite ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera l), del regolamento (UE) n. 575/2013 (importo negativo).
27	Deduzioni ammissibili dal capitale aggiuntivo di classe 1 che superano il capitale aggiuntivo di classe 1 dell'ente ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (UE) n. 575/2013 (importo negativo).
28	Totale delle rettifiche regolamentari al capitale primario di classe 1, da calcolarsi come la somma delle righe da 7 a 20a 21, 22 e da 25a a 27.
29	Capitale primario di classe 1, da calcolarsi come la riga 6 meno la riga 28.
30	Strumenti di capitale e le relative riserve sovrapprezzo azioni, ai sensi degli articoli 51 e 52 del regolamento (UE) n. 575/2013.
31	L'importo nella riga 30 classificato come patrimonio netto ai sensi della disciplina contabile applicabile.
32	L'importo nella riga 30 classificato come passività ai sensi della disciplina contabile applicabile.
33	Importo degli elementi ammissibili di cui all'articolo 484, paragrafo 4, e le relative riserve sovrapprezzo azioni, soggetti a eliminazione progressiva dal capitale aggiuntivo di classe 1 ai sensi dell'articolo 486, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.
34	Capitale di classe 1 ammissibile incluso nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato (compresi gli interessi di minoranza non inclusi nella riga 5) emesso da filiazioni e detenuto da terzi ai sensi degli articoli 85 e 86 del regolamento (UE) n. 575/2013.

35	L'importo riportato alla riga 34 relativo agli strumenti emessi da filiazioni soggetti a eliminazione progressiva ai sensi dell'articolo 486, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.
36	Somma delle righe 30, 33 e 34.
37	Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti dall'ente direttamente o indirettamente ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), dell'articolo 56, lettera a), e dell'articolo 57 del regolamento (UE) N. 575/2013 (importo negativo).
38	Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente, quando tali soggetti detengono con l'ente una partecipazione incrociata reciproca concepita per aumentare artificialmente i fondi propri dell'ente ai sensi dell'articolo 56, lettera b), e dell'articolo 58 del regolamento (UE) n. 575/2013 (importo negativo).
39	Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente o indirettamente, quando l'ente non ha un investimento significativo in tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10 % e al netto di posizioni corte ammissibili) ai sensi dell'articolo 56, lettera c), e degli articoli 59 e 60 del regolamento (UE) n. 575/2013 (importo negativo).
40	Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente o indirettamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti (al netto di posizioni corte ammissibili) ai sensi dell'articolo 56, lettera d), e dell'articolo 59 del regolamento (UE) n. 575/2013 (importo negativo).
41	[Campo vuoto nell'ambito del regolamento (UE) n. 575/2013].
42	Deduzioni ammissibili dal capitale di classe 2 che superano il capitale di classe 2 dell'ente ai sensi dell'articolo 56, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013 (importo negativo).
43	Somma delle righe da 37 a 42.
44	Capitale aggiuntivo di classe 1, da calcolarsi come la riga 36 meno la riga 43.
45	Capitale di classe 1, da calcolarsi come la somma delle righe 29 e 44.
46	Strumenti di capitale e le relative riserve sovrapprezzo azioni ai sensi degli articoli 62 e 63 del regolamento (UE) n. 575/2013.
47	Importo degli elementi ammissibili di cui all'articolo 484, paragrafo 5, e le relative riserve sovrapprezzo azioni, soggetti a eliminazione progressiva dal capitale di classe 2 ai sensi dell'articolo 486, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.
48	Strumenti di fondi propri ammissibili inclusi nel capitale di classe 2 consolidato (compresi gli interessi di minoranza e strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 non inclusi nella riga 5 o nella riga 34) emessi da filiazioni e detenuti da terzi, ai sensi degli articoli 87 e 88 del regolamento (UE) n. 575/2013.
49	Dell'importo di cui alla riga 48, l'importo relativo agli strumenti emessi da filiazioni soggetti a eliminazione progressiva ai sensi dell'articolo 486, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.
50	Rettifiche di valore su crediti ai sensi dell'articolo 62, lettere c) e d) del regolamento (UE) n. 575/2013.
51	Somma delle righe da 46 a 48 e 50.
52	Strumenti propri di capitale di classe 2 e di prestiti subordinati detenuti dall'ente direttamente o indirettamente ai sensi dell'articolo 63, lettera b), punto l), dell'articolo 66, lettera a), e dell'articolo 67 del regolamento (UE) n. 575/2013.
53	Strumenti di capitale di classe 2 e prestiti subordinati di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente, quando tali soggetti detengono con l'ente una partecipazione incrociata reciproca concepita per aumentare artificialmente i fondi propri dell'ente, ai sensi dell'articolo 66, lettera b), e dell'articolo 68 del regolamento (UE) n. 575/2013 (importo negativo).
54	Strumenti di capitale di classe 2 e prestiti subordinati di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente o indirettamente, quando l'ente non ha un investimento significativo in tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10 % e al netto di posizioni corte ammissibili), ai sensi dell'articolo 66, lettera c), e degli articoli 69 e 70 del regolamento (UE) n. 575/2013 (importo negativo).
55	Strumenti di capitale di classe 2 e prestiti subordinati di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente o indirettamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti (al netto di posizioni corte ammissibili), ai sensi dell'articolo 66, lettera d), e dell'articolo 69 del regolamento (UE) n. 575/2013 (importo negativo).
56	[Campo vuoto nell'ambito del regolamento (UE) n. 575/2013].
57	Somma delle righe da 52 a 56.

58	Capitale di classe 2, da calcolarsi come la riga 51 meno la riga 57.
59	Capitale totale, da calcolarsi come la somma delle righe 45 e 58.
60	Totale delle attività ponderate per il rischio del gruppo segnalante.
61	Capitale primario di classe 1 (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio), da calcolarsi come la riga 29 divisa per la riga 60 (in percentuale), ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.
62	Capitale di classe 1 (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio), da calcolarsi come la riga 45 divisa per la riga 60 (in percentuale), ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.
63	Capitale totale (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio), da calcolarsi come la riga 59 divisa per la riga 60 (in percentuale), ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013.
64	Requisito della riserva di capitale specifica dell'ente (requisito relativo al capitale primario di classe 1 a norma dell'articolo 92, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, più requisiti della riserva di conservazione del capitale, della riserva di capitale anticiclica, della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico, della riserva di capitale degli enti a rilevanza sistemica, in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio) Da calcolarsi come il 4,5% maggiorato del 2,5% più il requisito della riserva di capitale anticiclica calcolata conformemente agli articoli 128, 129 e 130 della direttiva 2013/36/UE, più il requisito della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico (se del caso) calcolata conformemente all'articolo 133 della direttiva 2013/36/UE, più la riserva di capitale degli enti a rilevanza sistemica (riserva degli G-SII o degli O-SII) calcolata ai sensi dell'articolo 131 della direttiva 2013/36/UE. In questa riga è indicato il coefficiente di capitale primario di classe 1 al di sotto del quale l'ente è soggetto a limitazioni sulle distribuzioni.
65	L'importo della riga 64 (espresso in percentuale delle attività ponderate per il rischio) che si riferisce alla riserva di conservazione del capitale (ossia le banche indicano qui 2,5%).
66	L'importo della riga 64 (espresso in percentuale delle attività ponderate per il rischio) che si riferisce al requisito della riserva di capitale anticiclica.
67	L'importo della riga 64 (espresso in percentuale delle attività ponderate per il rischio) che si riferisce alla riserva di capitale a fronte del rischio sistemico.
67a	L'importo della riga 64 (espresso in percentuale delle attività ponderate per il rischio) che si riferisce ai requisiti di riserva di capitale degli G-SII o O-SII.
68	Capitale primario di classe 1 disponibile per le riserve di capitale (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio). Da calcolarsi come capitale primario di classe 1 dell'ente, meno gli elementi di capitale primario di classe 1 utilizzati per rispettare i requisiti di capitale di classe 1 e di capitale totale dell'ente.
69	[non pertinente nella normativa UE]
71	[non pertinente nella normativa UE]
71	[non pertinente nella normativa UE]
72	Partecipazioni dirette e indirette in soggetti del settore finanziario quando l'ente non ha un investimento significativo in tali soggetti (importo inferiore alla soglia del 10% e al netto di posizioni corte ammissibili) ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera h), degli articoli 45 e 46, dell'articolo 56, lettera c), degli articoli 59 e 60, dell'articolo 66, lettera c), e degli articoli 69 e 70 del regolamento (UE) n. 575/2013.
73	Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente o indirettamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti (importo inferiore alla soglia del 10% e al netto di posizioni corte ammissibili) ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera i), e degli articoli 45 e 48 del regolamento (UE) n. 575/2013.
74	[Campo vuoto nell'ambito del regolamento (UE) n. 575/2013].
75	Attività fiscali differite derivanti da differenze temporanee (importo inferiore alla soglia del 10%, al netto delle relative passività fiscali per le quali sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 3) ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera c), e degli articoli 38 e 48 del regolamento (UE) n. 575/2013.
76	Rettifiche di valore su crediti incluse nel capitale di classe 2 in relazione alle esposizioni soggette al metodo standardizzato conformemente all'articolo 62 del regolamento (UE) n. 575/2013.
77	Massimale per l'inclusione di rettifiche di valore su crediti nel capitale di classe 2 nel quadro del metodo standardizzato conformemente all'articolo 62 del regolamento (UE) n. 575/2013.
78	Rettifiche di valore su crediti incluse nel capitale di classe 2 in relazione alle esposizioni soggette al metodo basato sui rating interni conformemente all'articolo 62 del regolamento (UE) n. 575/2013.

79	Massimale per l'inclusione di rettifiche di valore su crediti nel capitale di classe 2 nel quadro del metodo basato sui rating interni conformemente all'articolo 62 del regolamento (UE) n. 575/2013.
80	Attuale massimale sugli strumenti di capitale primario di classe 1 soggetti a eliminazione progressiva conformemente all'articolo 484, paragrafo 3, e all'articolo 486, paragrafi 2 e 5, del regolamento (UE) n. 575/2013.
81	Importo escluso dal capitale primario di classe 1 in ragione del massimale (superamento del massimale dopo i rimborsi e le scadenze) conformemente all'articolo 484, paragrafo 3, e all'articolo 486, paragrafi 2 e 5, del regolamento (UE) n. 575/2013.
82	Attuale massimale sugli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 soggetti a eliminazione progressiva conformemente all'articolo 484, paragrafo 4, e all'articolo 486, paragrafi 3 e 5, del regolamento (UE) n. 575/2013.
83	Importo escluso dal capitale aggiuntivo di classe 1 in ragione del massimale (superamento del massimale dopo i rimborsi e le scadenze) conformemente all'articolo 484, paragrafo 4, e all'articolo 486, paragrafi 3 e 5, del regolamento (UE) n. 575/2013.
84	Attuale massimale sugli strumenti di capitale di classe 2 soggetti a eliminazione progressiva conformemente all'articolo 484, paragrafo 5, e all'articolo 486, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 575/2013.
85	Importo escluso dal capitale di classe 2 in ragione del massimale (superamento del massimale dopo i rimborsi e le scadenze) conformemente all'articolo 484, paragrafo 5, e all'articolo 486, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 575/2013.

ALLEGATO VI

Modello transitorio per la pubblicazione delle informazioni sui fondi propri

Capitale primario di classe 1: strumenti e riserve		(A) IMPORTO ALLA DATA DELL'IN- FORMATIVA	(B) ARTICOLO DI RIFERIMENTO DEL REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013	(C) IMPORTI SOGGETTI AL TRATTAMENTO PRE-REGO- LAMENTO (UE) N. 575/2013 O IMPORTO RESIDUO PRESCRITTO DAL REGO- LAMENTO (UE) N. 575/2013
1	Strumenti di capitale e le relative riserve sovrapprezzo azioni		26, paragrafo 1, 27, 28, 29, elenco ABE ex art. 26, paragrafo 3	
	di cui: tipo di strumento 1		Elenco ABE ex art. 26, paragrafo 3	
	di cui: tipo di strumento 2		Elenco ABE ex art. 26, paragrafo 3	
	di cui: tipo di strumento 3		Elenco ABE ex art. 26, paragrafo 3	
2	Utili non distribuiti		26, paragrafo 1, lettera c)	
3	Altre componenti di conto economico complessivo accumulate (e altre riserve, includere gli utili e le perdite non realizzati ai sensi della disciplina contabile applicabile)		26, paragrafo 1	
3a	Fondi per rischi bancari generali		26, paragrafo 1, lettera f)	
4	Importo degli elementi ammissibili di cui all'articolo 484, paragrafo 3, e le relative riserve sovrapprezzo azioni, soggetti a eliminazione progressiva dal capitale primario di classe 1		486, paragrafo 2	
	Conferimenti di capitale pubblico che beneficiano della clausola di <i>grandfathering</i> fino al 1° gennaio 2018		483, paragrafo 2	
5	Interessi di minoranza (importo consentito nel capitale primario di classe 1 consolidato)		84, 479, 480	
5a	Utili di periodo verificati da persone indipendenti al netto di tutti gli oneri o dividendi prevedibili		26, paragrafo 2	
6	Capitale primario di classe 1 prima delle rettifiche regolamentari			
Capitale primario di classe 1 (CET1): rettifiche regolamentari				
7	Rettifiche di valore supplementari (importo negativo)		34, 105	
8	Attività immateriali (al netto delle relative passività fiscali) (importo negativo)		36, paragrafo 1, lettera b), 37, 472, paragrafo 4	
9	Campo vuoto nell'UE			
10	Attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura, escluse quelle derivanti da differenze temporanee (al netto delle relative passività fiscali per le quali sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 3) (importo negativo)		36, paragrafo 1, lettera c), 38, 472, paragrafo 5	

11	Riserve di valore equo relative agli utili e alle perdite generati dalla copertura dei flussi di cassa		33, lettera a)	
12	Importi negativi risultanti dal calcolo degli importi delle perdite attese		36, paragrafo 1, lettera d), 40, 159, 472, paragrafo 6	
13	Qualsiasi aumento del patrimonio netto risultante da attività cartolarizzate (importo negativo)		32, paragrafo 1	
14	Gli utili o le perdite su passività valutati al valore equo dovuti all'evoluzione del merito di credito		33, lettera b)	
15	Attività dei fondi pensione a prestazioni definite (importo negativo)		36, paragrafo 1, lettera e), 41, 472, paragrafo 7	
16	Strumenti propri di capitale primario di classe 1 detenuti dall'ente direttamente o indirettamente (importo negativo)		36, paragrafo 1, lettera f), 42, 472, paragrafo 8	
17	Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente, quando tali soggetti detengono con l'ente una partecipazione incrociata reciproca concepita per aumentare artificialmente i fondi propri dell'ente (importo negativo)		36, paragrafo 1, lettera g), 44, 472, paragrafo 9	
18	Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente o indirettamente, quando l'ente non ha un investimento significativo in tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10% e al netto di posizioni corte ammissibili) (importo negativo)		36, paragrafo 1, lettera h), 43, 45, 46, 49, paragrafi 2 e 3, 79, 472, paragrafo 10	
19	Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10% e al netto di posizioni corte ammissibili) (importo negativo)		36, paragrafo 1, lettera i), 43, 45, 47, 48, paragrafo 1, lettera b), 49 paragrafi 1, 2 e 3, 79, 470, 472, paragrafo 11	
20	Campo vuoto nell'UE			
20a	Importo dell'esposizione dei seguenti elementi, che possiedono i requisiti per ricevere un fattore di ponderazione del rischio pari al 1250%, quando l'ente opta per la deduzione		36, paragrafo 1, lettera k)	
20b	di cui: partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario (importo negativo)		36, paragrafo 1, lettera k), punto i), 89, 90 e 91	
20c	di cui: posizioni verso la cartolarizzazione (importo negativo)		36, paragrafo 1, lettera k), punto ii) 243, paragrafo 1, lettera b) 244, paragrafo 1, lettera b) 258	
20d	di cui: operazioni con regolamento non contestuale (importo negativo)		36, paragrafo 1, lettera k), punto iii), 379, paragrafo 3	
21	Attività fiscali differite che derivano da differenze temporanee (importo superiore alla soglia del 10%, al netto delle relative passività fiscali per le quali sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 3) (importo negativo)		36, paragrafo 1, lettera c), 38, 48, paragrafo 1, lettera a), 470, 472, paragrafo 5	
22	Importo che supera la soglia del 15% (importo negativo)		48, paragrafo 1	

23	di cui: strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente o indirettamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti		36, paragrafo 1, lettera i), 48, paragrafo 1, lettera b), 470, 472, paragrafo 11	
24	Campo vuoto nell'UE			
25	di cui: attività fiscali differite che derivano da differenze temporanee		36, paragrafo 1, lettera c), 38, 48, paragrafo 1, lettera a), 470, 472, paragrafo 5	
25a	Perdite relative all'esercizio in corso (importo negativo)		36, paragrafo 1, lettera a), 472, paragrafo 3	
25b	Tributi prevedibili relativi agli elementi del capitale primario di classe 1 (importo negativo)		36, paragrafo 1, lettera l)	
26	Rettifiche regolamentari applicate al capitale primario di classe 1 in relazione agli importi soggetti a trattamento pre-CRR			
26a	Rettifiche regolamentari relative agli utili e alle perdite non realizzati ai sensi degli articoli 467 e 468			
	di cui: ... filtro per perdite non realizzate 1		467	
	di cui: ... filtro per perdite non realizzate 2		467	
	di cui: ... filtro per utili non realizzati 1		468	
	di cui: ... filtro per utili non realizzati 2		468	
26b	Importo da dedurre dal o da aggiungere al capitale primario di classe 1 in relazione ai filtri e alle deduzioni aggiuntivi previsti per il trattamento pre-CRR		481	
	di cui: ...		481	
27	Deduzioni ammissibili dal capitale aggiuntivo di classe 1 che superano il capitale aggiuntivo di classe 1 dell'ente (importo negativo)		36, paragrafo 1, lettera j)	
28	Totale delle rettifiche regolamentari al capitale primario di classe 1 (CET1)			
29	Capitale primario di classe 1 (CET1)			
Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1): strumenti				
30	Strumenti di capitale e le relative riserve sovrapprezzo azioni		51, 52	
31	di cui: classificati come patrimonio netto ai sensi della disciplina contabile applicabile			
32	di cui: classificati come passività ai sensi della disciplina contabile applicabile			
33	Importo degli elementi ammissibili di cui all'articolo 484, paragrafo 4, e le relative riserve sovrapprezzo azioni, soggetti a eliminazione progressiva del capitale aggiuntivo di classe 1		486, paragrafo 3	
	Conferimenti di capitale pubblico che beneficiano della clausola di <i>grandfathering</i> fino al 1° gennaio 2018		483, paragrafo 3	

34	Capitale di classe 1 ammissibile incluso nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato (compresi gli interessi di minoranza non inclusi nella riga 5) emesso da filiazioni e detenuto da terzi		85, 86, 480	
35	di cui: strumenti emessi da filiazioni soggetti a eliminazione progressiva		486, paragrafo 3	
36	Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1) prima delle rettifiche regolamentari			
Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1): rettifiche regolamentari				
37	Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti dall'ente direttamente o indirettamente (importo negativo)		52, paragrafo 1, lettera b), 56, lettera a), 57, 475, paragrafo 2	
38	Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente, quando tali soggetti detengono con l'ente una partecipazione incrociata reciproca concepita per aumentare artificialmente i fondi propri dell'ente (importo negativo)		56, lettera b), 58, 475, paragrafo 3	
39	Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente o indirettamente, quando l'ente non ha un investimento significativo in tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10% e al netto di posizioni corte ammissibili) (importo negativo)		56, lettera c), 59, 60, 79, 475, paragrafo 4	
40	Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente o indirettamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10% al netto di posizioni corte ammissibili) (importo negativo)		56, lettera d), 59, 79, 475, paragrafo 4	
41	Rettifiche regolamentari applicate al capitale aggiuntivo di classe 1 in relazione agli importi soggetti a trattamento pre-CRR e trattamenti transitori, soggetti a eliminazione progressiva ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 (ossia importi residui CRR)			
41a	Importi residui dedotti dal capitale aggiuntivo di classe 1 in relazione alla deduzione dal capitale primario di classe 1 durante il periodo transitorio ai sensi dell'articolo 472 del regolamento (UE) n. 575/2013		472, 472, paragrafo 3, lettera a), paragrafi 4 e 6, paragrafo 8, lettera a), paragrafo 9, paragrafo 10, lettera a), e paragrafo 11, lettera a)	
	Di cui voci che vanno dettagliate linea per linea, ad es. perdite nette di periodo rilevanti, attività immateriali, carenze di accantonamenti per le perdite attese, ecc.			
41b	Importi residui dedotti dal capitale aggiuntivo di classe 1 in relazione alla deduzione dal capitale di classe 2 durante il periodo transitorio ai sensi dell'articolo 475 del regolamento (UE) n. 575/2013		477, 477, paragrafo 3, e paragrafo 4, lettera a)	
	Di cui voci da dettagliare linea per linea, ad es. partecipazioni incrociate reciproche in strumenti di capitale di classe 2, investimenti non significativi detenuti direttamente nel capitale di altri soggetti del settore finanziario, ecc.			

41c	Importo da dedurre dal o da aggiungere al capitale aggiuntivo di classe 1 in relazione ai filtri e alle deduzioni aggiuntivi previsti per il trattamento pre-CRR		467, 468, 481	
	di cui: ... eventuale filtro per le perdite non realizzate		467	
	di cui: ... eventuale filtro per utili non realizzati		468	
	di cui: ...		481	
42	Deduzioni ammissibili dal capitale di classe 2 che superano il capitale di classe 2 dell'ente (importo negativo)		56, lettera e)	
43	Totale delle rettifiche regolamentari al capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1)			
44	Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1)			
45	Capitale di classe 1 (T1 = CET1 + AT1)			
Capitale di classe 2 (T2): strumenti e accantonamenti				
46	Strumenti di capitale e le relative riserve sovrapprezzo azioni		62, 63	
47	Importo degli elementi ammissibili di cui all'articolo 484, paragrafo 5, e le relative riserve sovrapprezzo azioni, soggetti a eliminazione progressiva dal capitale di classe 2		486, paragrafo 4	
	Conferimenti di capitale pubblico che beneficiano della clausola di <i>grandfathering</i> fino al 1° gennaio 2018		483, paragrafo 4	
48	Strumenti di fondi propri ammissibili inclusi nel capitale di classe 2 consolidato (compresi gli interessi di minoranza e strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 non inclusi nella riga 5 o nella riga 34) emessi da filiazioni e detenuti da terzi		87, 88, 480	
49	di cui: strumenti emessi da filiazioni soggetti a eliminazione progressiva		486, paragrafo 4	
50	Rettifiche di valore su crediti		62, lettere c) e d)	
51	Capitale di classe 2 (T2) prima delle rettifiche regolamentari			
Capitale di classe 2 (T2): rettifiche regolamentari				
52	Strumenti propri di capitale di classe 2 detenuti dall'ente direttamente o indirettamente e prestiti subordinati (importo negativo)		63, lettera b), punto i), 66, lettera a), 67, 477, paragrafo 2	
53	Strumenti di capitale di classe 2 e prestiti subordinati di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente, quando tali soggetti detengono con l'ente una partecipazione incrociata reciproca concepita per aumentare artificialmente i fondi propri dell'ente (importo negativo)		66, lettera b), 68, 477, paragrafo 3	

54	Strumenti di capitale di classe 2 e prestiti subordinati di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente o indirettamente, quando l'ente non ha un investimento significativo in tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10% e al netto di posizioni corte ammissibili) (importo negativo)		66, lettera c), 69, 70, 79, 477, paragrafo 4	
54a	di cui nuove partecipazioni non soggette alle disposizioni transitorie			
54b	di cui partecipazioni esistenti prima del 1° gennaio 2013 e soggette alle disposizioni transitorie			
55	Strumenti di capitale di classe 2 e prestiti subordinati di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente o indirettamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti (al netto di posizioni corte ammissibili) (importo negativo)		66, lettera d), 69, 79, 477, paragrafo 4	
56	Rettifiche regolamentari applicate al capitale di classe 2 in relazione agli importi soggetti a trattamento pre-CRR e trattamenti transitori, soggetti a eliminazione progressiva ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 (ossia importi residui CRR)			
56a	Importi residui dedotti dal capitale di classe 2 in relazione alla deduzione dal capitale primario di classe 1 durante il periodo transitorio ai sensi dell'articolo 472 del regolamento (UE) n. 575/2013		472, 472, paragrafo 3, lettera a), paragrafi 4 e 6, paragrafo 8, lettera a), paragrafo 9, paragrafo 10, lettera a), e paragrafo 11, lettera a)	
	Di cui voci che vanno dettagliate linea per linea, ad es. perdite nette di periodo rilevanti, attività immateriali, carenze di accantonamenti per le perdite attese, ecc.			
56b	Importi residui dedotti dal capitale di classe 2 in relazione alla deduzione dal capitale aggiuntivo di classe 1 durante il periodo transitorio ai sensi dell'articolo 475 del regolamento (UE) n. 575/2013		475, 475, paragrafo 2, lettera a), paragrafo 3, paragrafo 4, lettera a)	
	Di cui voci da dettagliare linea per linea, ad es. partecipazioni incrociate reciproche in strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1, investimenti non significativi detenuti direttamente nel capitale di altri soggetti del settore finanziario, ecc.			
56c	Importo da dedurre dal o da aggiungere al capitale di classe 2 in relazione ai filtri e alle deduzioni aggiuntivi previsti per il trattamento pre-CRR		467, 468, 481	
	di cui: ... eventuale filtro per perdite non realizzate		467	
	di cui: ... eventuale filtro per utili non realizzati		468	
	di cui: ...		481	
57	Totale delle rettifiche regolamentari al capitale di classe 2 (T2)			

58	Capitale di classe 2 (T2)			
59	Capitale totale (TC = T1 + T2)			
59a	Attività ponderate per il rischio in relazione agli importi soggetti a trattamento pre-CRR e trattamenti transitori, soggetti a eliminazione progressiva ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 (ossia importi residui CRR)			
	di cui: ... elementi non dedotti dal capitale primario di classe 1 (regolamento (UE) n. 575/2013 importi residui) (voci da dettagliare linea per linea, ad es. attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura al netto delle relative passività fiscali, strumenti propri di capitale primario di classe 1 detenuti indirettamente, ecc.)		472, 472, paragrafo 5, paragrafo 8, lettera b), paragrafo 10, lettera b), paragrafo 11, lettera b)	
	di cui: ... elementi non dedotti dal capitale aggiuntivo di classe 1 (regolamento (UE) n. 575/2013 importi residui) (voci da dettagliare linea per linea, ad es. partecipazioni incrociate reciproche in strumenti di capitale di classe 2, investimenti non significativi detenuti direttamente nel capitale di altri soggetti del settore finanziario, ecc.)		475, 475, paragrafo 2, lettere b) e c), paragrafo 4, lettera b)	
	Elementi non dedotti dagli elementi di capitale di classe 2 (regolamento (UE) n. 575/2013 importi residui) (voci da dettagliare linea per linea, ad es. strumenti propri di capitale di classe 2 detenuti indirettamente, investimenti non significativi nel capitale di altri soggetti del settore finanziario detenuti indirettamente, investimenti significativi nel capitale di altri soggetti del settore finanziario detenuti indirettamente, ecc.)		477, 477, paragrafo 2, lettere b) e c), paragrafo 4, lettera b)	
60	Totale delle attività ponderate per il rischio			
Coefficienti e riserve di capitale				
61	Capitale primario di classe 1 (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio)		92, paragrafo 2, lettera a), 465	
62	Capitale di classe 1 (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio)		92, paragrafo 2, lettera b), 465	
63	Capitale totale (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio)		92, paragrafo 2, lettera c)	
64	Requisito della riserva di capitale specifica dell'ente (requisito relativo al capitale primario di classe 1 a norma dell'articolo 92, paragrafo 1, lettera a), requisiti della riserva di conservazione del capitale, della riserva di capitale anticiclica, della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico, della riserva di capitale degli enti a rilevanza sistemica (riserva di capitale degli G-SII o O-SII), in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio)		CRD 128, 129, 130	
65	di cui: requisito della riserva di conservazione del capitale			
66	di cui: requisito della riserva di capitale anticiclica			
67	di cui: requisito della riserva a fronte del rischio sistemico			

67a	di cui: Riserva di capitale dei <i>Global Systemically Important Institutions</i> (G-SII - enti a rilevanza sistemica a livello globale) o degli <i>Other Systemically Important Institutions</i> (O-SII - enti a rilevanza sistemica)		CRD 131	
68	Capitale primario di classe 1 disponibile per le riserve (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio)		CRD 128	
69	[non pertinente nella normativa UE]			
70	[non pertinente nella normativa UE]			
71	[non pertinente nella normativa UE]			
Coefficienti e riserve di capitale				
72	Capitale di soggetti del settore finanziario detenuto direttamente o indirettamente, quando l'ente non ha un investimento significativo in tali soggetti (importo inferiore alla soglia del 10% e al netto di posizioni corte ammissibili)		36, paragrafo 1, lettera h), 45, 46, 472, paragrafo 10 56, lettera c), 59, 60, 475, paragrafo 4 66, lettera c), 69, 70, 477, paragrafo 4	
73	Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente o indirettamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti (importo inferiore alla soglia del 10% e al netto di posizioni corte ammissibili)		36, paragrafo 1, lettera i), 45, 48, 470, 472, paragrafo 11	
74	Campo vuoto nell'UE			
75	Attività fiscali differite che derivano da differenze temporanee (importo inferiore alla soglia del 10%, al netto delle relative passività fiscali per le quali sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 3)		36, paragrafo 1, lettera c), 38, 48, 470, 472, paragrafo 5	
Massimali applicabili per l'inclusione di accantonamenti nel capitale di classe 2				
76	Rettifiche di valore su crediti incluse nel capitale di classe 2 in relazione alle esposizioni soggette al metodo standardizzato (prima dell'applicazione del massimale)		62	
77	Massimale per l'inclusione di rettifiche di valore su crediti nel capitale di classe 2 nel quadro del metodo standardizzato		62	
78	Rettifiche di valore su crediti incluse nel capitale di classe 2 in relazione alle esposizioni soggette al metodo basato sui rating interni (prima dell'applicazione del massimale)		62	
79	Massimale per l'inclusione di rettifiche di valore su crediti nel capitale di classe 2 nel quadro del metodo basato sui rating interni		62	
Strumenti di capitale soggetti a eliminazione progressiva (applicabile soltanto tra il 1° gennaio 2013 e il 1° gennaio 2022)				
80	Attuale massimale sugli strumenti di capitale primario di classe 1 soggetti a eliminazione progressiva		484, paragrafo 3, 486, paragrafi 2 e 5	

81	Importo escluso dal capitale primario di classe 1 in ragione del massimale (superamento del massimale dopo i rimborsi e le scadenze)		484, paragrafo 3, 486, paragrafi 2 e 5	
82	Attuale massimale sugli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 soggetti a eliminazione progressiva		484, paragrafo 4, 486, paragrafi 3 e 5	
83	Importo escluso dal capitale aggiuntivo di classe 1 in ragione del massimale (superamento del massimale dopo i rimborsi e le scadenze)		484, paragrafo 4, 486, paragrafi 3 e 5	
84	Attuale massimale sugli strumenti di capitale di classe 2 soggetti a eliminazione progressiva		484, paragrafo 5, 486, paragrafi 4 e 5	
85	Importo escluso dal capitale di classe 2 in ragione del massimale (superamento del massimale dopo i rimborsi e le scadenze)		484, paragrafo 5, 486, paragrafi 4 e 5	

ALLEGATO VII

Istruzioni per la compilazione del modello transitorio per la pubblicazione delle informazioni sui fondi propri

- 1) Gli enti comunicano i dati della colonna (A) del modello, «Data dell'informativa», e l'importo collegato all'elemento etichettato nella riga corrispondente, per il quale la colonna (B), «Articolo di riferimento del CRR», menziona le disposizioni applicabili (in cui «CRR» significa «regolamento (UE) n. 575/2013»). Gli importi riportati nella colonna (A) riflettono la posizione patrimoniale regolamentare degli enti alla data dell'informativa nel periodo transitorio e sono al netto delle rettifiche regolamentari che saranno state gradualmente introdotte fino alla data dell'informativa.
- 2) Gli enti riportano nelle celle visibili della colonna (C), «Importi soggetti al trattamento pre-CRR o importi residui prescritti dal CRR», l'importo relativo all'elemento etichettato nella riga corrispondente, per il quale la colonna (B), «Articolo di riferimento del CRR», menziona le disposizioni applicabili (in cui «CRR» significa «regolamento (UE) n. 575/2013»). Gli importi comunicati rispecchiano l'importo residuo della rettifica regolamentare i) che, ai sensi delle misure nazionali di recepimento, continuerà a essere applicata ad una parte del capitale regolamentare diversa dalla parte su cui si effettua la rettifica dopo la fine del periodo transitorio; o ii) che non è altrimenti dedotto alla data dell'informativa.
- 3) In deroga al punto 2, per le righe 26a, 26b, da 41a a 41c, da 56a a 56c, 59a e tutte le righe da esse derivanti gli enti indicano nella colonna (A) l'importo residuo delle rettifiche regolamentari di cui al punto 3 incluse rispettivamente nel calcolo del capitale primario di classe 1, del capitale aggiuntivo di classe 1, del capitale di classe 2 e del capitale totale.
- 4) Per quanto riguarda gli utili e le perdite non realizzati misurati al valore equo di cui agli articoli 467 e 468 del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti comunicano l'importo escluso dal capitale primario di classe 1 conformemente agli articoli 467 e 468 riportandolo nella colonna (A) alla riga 26a. Gli enti includono righe aggiuntive relative a tale riga per precisare la natura delle attività o delle passività, quali strumenti di capitale o di debito, per i quali gli utili e le perdite non realizzati sono esclusi dal capitale primario di classe 1.
- 5) Per quanto riguarda le deduzioni dal capitale primario di classe 1 di cui all'articolo 469 del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti comunicano gli importi da dedurre nella colonna (A) e gli importi residui nella colonna (C) nelle righe relative agli elementi da dedurre. Sono altresì comunicati gli importi residui che devono essere dedotti conformemente all'articolo 472 del regolamento (UE) n. 575/2013, riportandoli alla riga 41a (e seguente) per l'importo da dedurre dal capitale aggiuntivo di classe 1 e alla riga 56a per l'importo da dedurre dal capitale di classe 2. Gli enti aggiungono righe relative alle righe 41a e 56a per precisare i pertinenti elementi sottoposti a tale trattamento.
- 6) Per quanto riguarda le deduzioni dal capitale aggiuntivo di classe 1 di cui all'articolo 474 del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti comunicano gli importi da dedurre nella colonna (A) e gli importi residui nella colonna (C) nelle righe relative agli elementi da dedurre. Gli importi residui da dedurre conformemente all'articolo 475 del regolamento (UE) n. 575/2013 sono altresì comunicati riportando alla riga 56b l'importo da dedurre dal capitale di classe 2. Gli enti aggiungono righe relative alla riga 56b per precisare i pertinenti elementi sottoposti a tale trattamento.
- 7) Per quanto riguarda le deduzioni dal capitale di classe 2 di cui all'articolo 476 del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti comunicano gli importi da dedurre nella colonna (A) e gli importi residui nella colonna (C) nelle righe relative agli elementi da dedurre. Gli importi residui da dedurre conformemente all'articolo 477 del regolamento (UE) n. 575/2013 sono altresì comunicati riportando alla riga 41c l'importo da dedurre dal capitale aggiuntivo di classe 1. Gli enti aggiungono righe relative alla riga 41c per precisare i pertinenti elementi sottoposti a tale trattamento.
- 8) Per quanto riguarda gli interessi di minoranza, gli enti indicano nella colonna (A) alla riga 5 la somma degli interessi di minoranza ammissibili come capitale primario di classe 1 conformemente alla parte due, titolo II, del regolamento (UE) n. 575/2013 e degli interessi di minoranza che potrebbero essere ammessi come riserve consolidate ai sensi degli articoli 479 e 480 del regolamento (UE) n. 575/2013. Gli enti indicano anche nella colonna (C) alla riga 5 gli interessi di minoranza che potrebbero essere ammessi come riserve consolidate ai sensi degli articoli 479 e 480 del regolamento (UE) n. 575/2013.

-
- 9) Per quanto riguarda i filtri e le deduzioni di cui all'articolo 481 del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti indicano nella colonna (A) l'ammontare delle rettifiche da includere nel o da dedurre dal capitale primario di classe 1, capitale di classe 1 e capitale di classe 2 riportandole nelle righe 26a, 41c e 56c rispettivamente. Gli enti aggiungono righe relative alle righe 26b, 41c e 56c per precisare i pertinenti elementi sottoposti a tale trattamento.
- 10) Gli importi residui relativi alle deduzioni dal capitale primario di classe 1, dal capitale aggiuntivo di classe 1 e dal capitale di classe 2 che sono ponderati per il rischio ai sensi degli articoli 470, 472, 475 e 477 del regolamento (UE) n. 575/2013 sono riportati nella colonna (A) alla riga 59a. L'importo comunicato è l'importo ponderato per il rischio.
-

DECISIONI

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 6 dicembre 2013

che stabilisce la posizione che l'Unione europea deve prendere nell'ambito della nona conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) con riguardo alla sicurezza alimentare, la gestione dei contingenti tariffari e il meccanismo di sorveglianza

(2013/809/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione europea attribuisce un'importanza fondamentale al funzionamento ed al rafforzamento progressivo del sistema multilaterale di scambi e riconosce la necessità di far progredire i negoziati di Doha in tema di scambi multilaterali. L'esito positivo della nona conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) è un passo necessario verso il raggiungimento di tale obiettivo.
- (2) Il tema dello sviluppo è al centro del ciclo dei negoziati commerciali multilaterali di Doha. Nella riunione del 31 luglio 2002, il Consiglio generale dell'OMC ha approvato la raccomandazione della sessione speciale del Comitato commercio e sviluppo (CCS) al fine di stabilire un meccanismo di sorveglianza per il trattamento speciale e differenziato. Lo scopo di tale meccanismo di sorveglianza è di contribuire ad agevolare l'integrazione dei paesi membri dell'OMC in via di sviluppo e dei paesi meno avanzati nel sistema multilaterale di scambi.
- (3) La gestione efficace dei contingenti tariffari (CT) e la trasparenza per quanto riguarda l'impiego è essenziale per garantire che i precedenti impegni assunti nel corso dell'Uruguay Round in materia di accesso al mercato per i prodotti agricoli siano attuati correttamente. I negoziati condotti in seno all'OMC nel corso del 2013 hanno consentito alle parti dell'OMC di raggiungere un accordo in merito all'attuazione del meccanismo di amministrazione di un CT che comprende disposizioni in materia di trasparenza e un meccanismo di sottoutilizzo.
- (4) I membri dell'OMC dovrebbero avere la capacità di dare attuazione ai necessari programmi a fini di sicurezza alimentare, compreso lo stoccaggio pubblico, nel rispetto delle regole dell'OMC. I programmi di stoccaggio pubblico a fini di sicurezza alimentare devono soddisfare

condizioni specifiche concordate tra i membri dell'OMC per non alterare la funzionalità degli scambi internazionali. I negoziati condotti in seno all'OMC nel corso del 2013 hanno consentito ai paesi membri dell'OMC di trovare una soluzione adeguata per quanto riguarda tali programmi attuati da paesi in via di sviluppo, sotto forma di un'intesa tra le parti che impedisce di contestare tali programmi durante un periodo di tempo determinato a condizione che essi soddisfino una serie di condizioni («clausola di pace»).

- (5) È opportuno, pertanto, stabilire la posizione che l'Unione europea deve adottare nell'ambito della nona conferenza ministeriale dell'OMC con riguardo alla sicurezza alimentare, la gestione dei contingenti tariffari e il meccanismo di sorveglianza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione dell'Unione europea nell'ambito della nona conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale per il commercio in tema di sicurezza alimentare, gestione del contingente tariffario e meccanismo di sorveglianza è quella di sostenere l'adozione dei seguenti progetti di decisione dell'OMC:

- sicurezza alimentare WT/MIN(13)/W/10;
- contingente tariffario WT/MIN(13)/W/11;
- meccanismo di sorveglianza WT/MIN(13)/W/17

nell'ambito della nona conferenza ministeriale dell'OMC.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2013

Per il Consiglio
Il presidente

D. BARAKAUSKAS

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 16 dicembre 2013
relativa alla nomina di tre membri titolari belgi del Comitato delle regioni
(2013/810/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo belga,

considerando quanto segue:

(1) Il 22 dicembre 2009 e il 18 gennaio 2010 il Consiglio ha adottato le decisioni 2009/1014/UE e 2010/29/UE recanti nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2010 al 25 gennaio 2015 ⁽¹⁾.

(2) Tre seggi di membro titolare del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati dei sigg. Xavier DESGAIN, Jean-François ISTASSE e Michel LEBRUN,

Articolo 1

Sono nominati membri titolari del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2015:

— sig. Xavier DESGAIN, *Conseiller communal à Charleroi*

— sig. Jean-François ISTASSE, *Conseiller communal à Verviers*

— sig. Michel LEBRUN, *Conseiller communal à Viroinval*.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2013

Per il Consiglio

Il presidente

V. JUKNA

⁽¹⁾ GU L 348 del 29.12.2009, pag. 22, e GU L 12 del 19.1.2010, pag. 11.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2013

relativa alla determinazione per il segretariato generale del Consiglio dell'autorità che ha il potere di nomina e dell'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione e che abroga la decisione 2011/444/UE

(2013/811/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto lo statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, stabiliti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2 del suddetto statuto e l'articolo 6 del suddetto regime,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 240, paragrafo 2, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il segretariato generale del Consiglio è posto sotto la responsabilità di un segretario generale.
- (2) Alla luce del regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ che introduce un nuovo gruppo di funzioni AST/SC, è opportuno adottare una nuova decisione relativa alla determinazione per il segretariato generale del Consiglio dell'autorità che ha il potere di nomina e dell'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione, e abrogare la decisione 2011/444/UE del Consiglio ⁽³⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I poteri demandati dallo statuto dei funzionari dell'Unione europea (lo «statuto dei funzionari») all'autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (il «regime applicabile») all'autorità competente a concludere i contratti di assunzione sono esercitati, per quanto riguarda il segretariato generale del Consiglio:

a) dal Consiglio, per quanto riguarda il segretario generale;

b) dal Consiglio, su proposta del segretario generale, per quanto riguarda l'applicazione ai direttori generali degli articoli 1bis, 30, 34, 41, 49, 50 e 51 dello statuto dei funzionari;

c) dal segretario generale negli altri casi.

Il segretario generale è autorizzato a delegare al direttore generale dell'amministrazione tutti o parte dei suoi poteri per quanto riguarda l'applicazione del regime applicabile nonché l'applicazione dello statuto ai funzionari del gruppo di funzioni AST e AST/SC, ad eccezione dei poteri di nomina e di cessazione definitiva dal servizio dei funzionari e di assunzione degli altri agenti.

Articolo 2

La decisione 2011/444/UE del Consiglio è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'1 gennaio 2014.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2013

*Per il Consiglio**Il presidente*

L. LINKEVIČIUS

⁽¹⁾ Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che modifica lo statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 15).

⁽³⁾ Decisione 2011/444/UE del Consiglio, del 12 luglio 2011, relativa alla determinazione per il segretariato generale del Consiglio dell'autorità che ha il potere di nomina e dell'autorità abilitata a stipulare contratti, e che abroga la decisione 2006/491/CE, Euratom (GU L 191 del 22.7.2011, pag. 21).

RETTIFICHE **Rettifica della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 170 del 30 giugno 2009)

A pagina 19, articolo 53, paragrafo 2:

anziché: «..., purché detti giocattoli siano conformi ai requisiti di cui all'allegato II, parte 3 della direttiva 88/378/CEE e ...»,

leggi: «..., purché detti giocattoli siano conformi ai requisiti di cui all'allegato II, parte II, sezione 3, della direttiva 88/378/CEE e ...»;

a pagina 19, articolo 55, primo comma:

anziché: «La direttiva 88/378/CEE, ad eccezione dell'articolo 2, paragrafo 1 e dell'allegato II, parte 3 è abrogata a decorrere dal 20 luglio 2011. L'articolo 2, paragrafo 1 e l'allegato II, parte 3 sono abrogati a decorrere dal 20 luglio 2013.»;

leggi: «La direttiva 88/378/CEE, ad eccezione dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'allegato II, parte II, sezione 3, è abrogata a decorrere dal 20 luglio 2011. L'articolo 2, paragrafo 1, e l'allegato II, parte II, sezione 3, sono abrogati a decorrere dal 20 luglio 2013.»;

alle pagine 23 e 24, allegato II, parte III, punti 4 e 5:

anziché: «4. In deroga al punto 3, le sostanze o miscele classificate come CMR delle categorie di cui alla Sezione 3 dell'Appendice B possono essere utilizzate nei giocattoli, nei loro componenti o in parti degli stessi distinte a livello microstrutturale, purché sia rispettata una o più delle seguenti condizioni:

- a) tali sostanze e miscele sono contenute in una concentrazione singola pari o inferiore alle pertinenti concentrazioni stabilite negli atti giuridici comunitari menzionati nella sezione 2 dell'Appendice B per la classificazione delle miscele contenenti tali sostanze;
- b) tali sostanze e miscele non sono in alcun modo accessibili ai bambini, anche mediante inalazione, quanto il giocattolo è utilizzato come indicato all'articolo 10, paragrafo 2, primo comma; o
- c) è stata adottata una decisione ex articolo 46, paragrafo 3 per autorizzare la sostanza o miscela e il suo utilizzo, e la sostanza o miscela e il suo uso consentito sono stati elencati nell'Appendice A.

Tale decisione può essere adottata se si rispettano le seguenti condizioni:

- i) l'uso della sostanza o miscela è stato valutato dal comitato scientifico competente ed è risultato sicuro, in particolare riguardo all'esposizione;
- ii) non sono disponibili sostanze o miscele alternative idonee, come attestato dall'analisi delle alternative; e
- iii) la sostanza o miscela non è vietata per impieghi in articoli di consumo a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006

La Commissione incarica il comitato scientifico competente di eseguire una nuova valutazione di tali sostanze o miscele non appena emergano preoccupazioni in merito alla sicurezza e al più tardi ogni cinque anni dalla data dell'adozione di una decisione a norma dell'articolo 46, paragrafo 3.

5. In deroga al punto 3 le sostanze o miscele classificate come CMR delle categorie di cui alla Sezione 4 dell'Appendice B possono essere utilizzate nei giocattoli, in loro componenti o in parti degli stessi distinte a livello microstrutturale, purché sia rispettata una delle seguenti condizioni:

- a) tali sostanze e miscele siano contenute in una concentrazione singola pari o inferiore alle pertinenti concentrazioni stabilite negli atti giuridici comunitari menzionati nella sezione 2 dell'Appendice B per la classificazione delle miscele contenenti tali sostanze;
- b) tali sostanze e miscele non siano in alcun modo accessibili ai bambini, anche mediante inalazione, quanto il giocattolo è utilizzato come indicato all'articolo 10, paragrafo 2, primo comma; o

- c) sia stata adottata una decisione ex articolo 46, paragrafo 3 per autorizzare la sostanza o miscela e il suo utilizzo, e la sostanza o miscela e il suo uso consentito sono stati elencati nell'Appendice A.

Tale decisione può essere adottata se si rispettano le seguenti condizioni:

- i) l'uso della sostanza o miscela è stato valutato dal comitato scientifico competente ed è risultato sicuro, in particolare riguardo all'esposizione, e
- ii) la sostanza o miscela non è vietata per impieghi in articoli di consumo a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006.

La Commissione incarica il comitato scientifico competente di eseguire una nuova valutazione di tali sostanze o miscele non appena emergano preoccupazioni in merito alla sicurezza e comunque ogni cinque anni dalla data dell'adozione di una decisione a norma dell'articolo 46, paragrafo 3.»,

leggi: «4. In deroga al punto 3, le sostanze o miscele classificate come CMR delle categorie di cui all'appendice B, sezione 3, possono essere utilizzate nei giocattoli, in loro componenti o in parti degli stessi distinte a livello microstrutturale, purché sia rispettata almeno una delle seguenti condizioni:

- a) tali sostanze e miscele sono contenute in una concentrazione singola pari o inferiore alle pertinenti concentrazioni stabilite negli atti giuridici della Comunità menzionati nell'appendice B, sezione 2, per la classificazione delle miscele contenenti tali sostanze;
- b) tali sostanze e miscele non sono in alcun modo accessibili ai bambini, anche mediante inalazione, quando il giocattolo è utilizzato come indicato all'articolo 10, paragrafo 2, primo comma; o
- c) è stata adottata una decisione ex articolo 46, paragrafo 3, per autorizzare la sostanza o miscela e il suo utilizzo, e la sostanza o miscela e il suo uso consentito sono stati elencati nell'appendice A.

Tale decisione può essere adottata se si rispettano le seguenti condizioni:

- i) l'uso della sostanza o miscela è stato valutato dal comitato scientifico competente ed è risultato sicuro, in particolare riguardo all'esposizione;
- ii) non sono disponibili sostanze o miscele alternative idonee, come attestato dall'analisi delle alternative; e
- iii) la sostanza o miscela non è vietata per impieghi in articoli di consumo a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006.

La Commissione incarica il comitato scientifico competente di eseguire una nuova valutazione di tali sostanze o miscele non appena emergano preoccupazioni in merito alla sicurezza e al più tardi ogni cinque anni dalla data dell'adozione di una decisione a norma dell'articolo 46, paragrafo 3.

5. In deroga al punto 3, le sostanze o miscele classificate come CMR delle categorie di cui all'appendice B, sezione 4, possono essere utilizzate nei giocattoli, in loro componenti o in parti degli stessi distinte a livello microstrutturale, purché sia rispettata almeno una delle seguenti condizioni:

- a) tali sostanze e miscele sono contenute in una concentrazione singola pari o inferiore alle pertinenti concentrazioni stabilite negli atti giuridici della Comunità menzionati nell'appendice B, sezione 2, per la classificazione delle miscele contenenti tali sostanze;
- b) tali sostanze e miscele non sono in alcun modo accessibili ai bambini, anche mediante inalazione, quando il giocattolo è utilizzato come indicato all'articolo 10, paragrafo 2, primo comma; o
- c) è stata adottata una decisione ex articolo 46, paragrafo 3, per autorizzare la sostanza o miscela e il suo utilizzo, e la sostanza o miscela e il suo uso consentito sono stati elencati nell'appendice A.

Tale decisione può essere adottata se si rispettano le seguenti condizioni:

- i) l'uso della sostanza o miscela è stato valutato dal comitato scientifico competente ed è risultato sicuro, in particolare riguardo all'esposizione; e
- ii) la sostanza o miscela non è vietata per impieghi in articoli di consumo a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006.

La Commissione incarica il comitato scientifico competente di eseguire una nuova valutazione di tali sostanze o miscele non appena emergano preoccupazioni in merito alla sicurezza e al più tardi ogni cinque anni dalla data dell'adozione di una decisione a norma dell'articolo 46, paragrafo 3.»

EUR-Lex (<http://new.eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT